



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 468

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 giugno 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
<i>Plenaria</i>	»	7
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	17

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	23
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	24
<i>Plenaria</i>	»	24
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	32
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	38
4 ^a - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	42
<i>Plenaria</i>	»	43
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	49
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	55
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (antimeridiana)</i>	»	64
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (pomeridiana)</i>	»	65
<i>Plenaria</i>	»	65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	78
<i>Plenaria</i>	»	78
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	83
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	89
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Comitato ristretto</i>	»	90
<i>Plenaria</i>	»	90
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	94
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	105

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	<i>Pag.</i>	116
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	119
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	128

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	130
--	-------------	-----

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	132
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****4^a (Difesa)**

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**5^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(335) PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza

(2099) Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda alle Commissioni riunite che sui disegni di legge n. 335, di iniziativa della senatrice Pinotti e n. 2099 di iniziativa governativa si è aperta la discussione generale e su di essi si è svolto, su richiesta dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, un ciclo di audizioni. Fa presente poi che, *medio tempore*, sono stati presentati ed iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge n. 2195, d'iniziativa del senatore Battaglia ed altri, recante modifica dell'articolo 37 del codice penale militare di pace e n. 2431 di iniziativa della senatrice Pinotti, recante delega al Governo per l'emanazione del codice penale per i reati commessi nel corso di missioni militari all'estero.

Ricorda, infine, come il relatore Gamba abbia proposto di concentrare l'attenzione sulla possibilità di congiungere il disegno di legge governa-

tivo già citato all'Atto Senato n. 2431, in quanto entrambi circoscritti al solo codice delle missioni all'estero, assumendo il testo governativo quale base per il prosieguo dei lavori.

La senatrice PINOTTI (*PD*) precisa che la posizione della propria parte politica rimane quella di proseguire i lavori nell'ambito di una riforma complessiva della legislazione penale militare di pace.

Il senatore CASSON (*PD*) si associa preliminarmente alla richiesta formulata dalla senatrice Pinotti, chiedendo, in via subordinata, che laddove si dovesse decidere di proseguire nell'esame dei disegni di legge di riforma complessiva del codice penale militare di pace, si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore per la Commissione difesa, senatore GAMBÀ (*PdL*), osserva che dalle precedenti fasi del dibattito sembrava essersi consolidato, in seno alle Commissioni riunite, un orientamento volto a dare priorità all'emanazione di un codice specifico per le operazioni internazionali (con il conseguente congiungimento dei disegni di legge n. 2099 e 2431 ed assunzione a testo-base per il prosieguo dei lavori del testo di iniziativa governativa), al fine di compiere un separato e successivo esame delle proposte concernenti la riforma dei codici penali militari (che comportava il congiungimento dei disegni di legge nn. 335 e 2195).

La senatrice PINOTTI (*PD*), dopo aver ricordato che la propria parte politica ha prestato, sin dall'inizio della legislatura, la massima attenzione alle problematiche penali inerenti alle missioni internazionali di pace (come attestato dall'immediata presentazione del disegno di legge n. 335), osserva che dall'audizione informale delle rappresentanze militari, tenutasi nell'Ufficio di Presidenza del 19 gennaio 2011, sembrava emergere un orientamento preferenziale verso una riforma complessiva dei codici penali militari vigenti, che dovrebbe essere tenuto nella dovuta considerazione.

Alla luce del dibattito testé svoltosi, il presidente BERSELLI pone ai voti la proposta di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2099, la quale, previa richiesta da parte del senatore Casson di verifica del prescritto numero legale, è approvata.

Dopo che è stata dichiarata conclusa la discussione generale congiunta, il Presidente fissa per venerdì 15 luglio alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2099.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**19^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di competenza il senatore LATRONICO (*PdL*) il quale fa presente che l'articolo 1 istituisce, in via sperimentale, per gli anni 2011 e 2012, un credito d'imposta per la ricerca scientifica, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università o enti pubblici di ricerca. Evidenzia che, nel corso della prima lettura, è avvenuta un'estensione oggettiva degli investimenti ammissibili all'agevolazione in esame, in quanto sono stati ricompresi i finanziamenti di progetti di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il che potrebbe determinare un potenziale aumento degli importi considerati nella relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento e dei conseguenti effetti finanziari, rendendo inadeguata la quantificazione e la copertura originariamente disposta. Rileva poi che la clausola di salvaguardia indicata, consistente in una riduzione li-

neare di dotazioni finanziarie di spesa, è di tenore analogo rispetto a quella contenuta nell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2011, con riferimento ai proventi attesi dall'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche, quantificati in 2,4 miliardi di euro per l'anno 2011; in proposito, si ricorda che la relativa asta non risulta bandita, alla data odierna.

L'articolo 2 prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni nuovo lavoratore assunto nel Mezzogiorno, a favore di quei datori di lavoro – compresi quelli del settore agricolo – che nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame assumano lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» con contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché si verifichi un aumento occupazionale rispetto alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti. L'articolo in esame non contiene un'indicazione degli oneri autorizzati e non risponde quindi al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità; la relativa quantificazione degli oneri è al momento desumibile solo dalla relazione tecnica, che la indica con approssimazione in circa 500 milioni per il periodo 2011-2014, sottolineando il fatto che l'importo effettivo potrebbe discostarsi in modo anche significativo in relazione ad una serie di variabili, mentre il comma 8 demanda la determinazione delle risorse destinate all'agevolazione in discorso ad un successivo decreto governativo. Il Governo ha affermato che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 9 avverrà nel caso di scostamento delle minori entrate dall'importo individuato attraverso tale decreto.

L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati nel corso della prima lettura, riguarda il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il comma 1, in particolare, prevede che il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge finanziaria per il 2007, sia rifinanziato con Fondi strutturali europei. Rileva, al riguardo, che le disposizioni in esame non contemplano una puntuale quantificazione degli importi agevolabili, con ciò sollevando problemi di coerenza con il dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità. Tale problematica non sembrerebbe essere completamente risolta dalle modifiche introdotte con l'emendamento governativo, che la relazione tecnica considera volte alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, in base al quale i crediti di imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo in esame e che i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. In assenza di una puntuale quantificazione e di un'idonea copertura, la valenza della norma può essere quindi assunta come meramente programmatica, anche perché la definizione di tutti i parametri quantitativamente significativi dell'agevolazione sembra essere demandata a un provvedimento amministrativo, sollevando a sua volta problemi di compatibilità con la riserva di legge in materia tributaria, di cui all'articolo 23 della Costituzione.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 3 introducono la possibilità di istituire, nei territori costieri, i distretti turistici, finalizzati a riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale e ad assicurare certezze giuridiche alle imprese che vi operano, in relazione alle opportunità di investimento, all'accesso al credito e alla semplificazione degli adempimenti burocratici; i commi 7 e 8 riguardano, invece, la legislazione portuale. Per quanto riguarda i commi da 4 a 6, il relatore sottolinea che essi introducono nuove agevolazioni anche di carattere fiscale la cui copertura sarebbe assicurata dalle risorse a suo tempo stanziare relativamente ad agevolazioni di carattere analogo a favore dei distretti turistici. Si tratta, pertanto, di approfondire se, nella copertura di 50 milioni annui a cui ha fatto riferimento il Governo nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, sussista la necessaria capienza per le nuove agevolazioni, alla luce dell'effettivo utilizzo delle risorse stesse a legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, i commi 7 e 8, occorrerebbe chiarire se il richiamo alle modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa definite con l'intesa Stato-Regioni possa comportare un'estensione dell'ambito di applicazione di eventuali esenzioni o agevolazioni tali da incidere sulla finanza pubblica.

I commi da 1 a 12 e 14 dell'articolo 4 recano una serie di articolate modifiche alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Le modifiche sono finalizzate a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo, ridurre il contenzioso. Ricorda poi che il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del 27 maggio 2011 depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che gli adempimenti posti dalla norma in capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dovranno essere svolti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Relativamente ai possibili risparmi indicati dalla relazione tecnica rivenienti da talune modifiche apportate al codice degli appalti, la medesima nota precisa che la relativa quantificazione potrà effettuarsi solo a consuntivo, in quanto i limiti introdotti opereranno in ipotesi del tutto eventuali e non prevedibili.

Il comma 13 dell'articolo 4 è finalizzato a potenziare i controlli anti-mafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti di lavori, servizi e forniture, attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori pubblici, servizi e forniture. Peraltro, la Ragioneria dello Stato, con la citata nota del 27 maggio 2011 depositata presso la Camera dei deputati, ha precisato che i suddetti adempimenti possono essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale affermazione, però, non risulta avvalorata da specifiche indicazioni atte a dimostrare l'affermato principio dell'invarianza finanziaria: sul punto, andrebbero quindi fornite maggiori delucidazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, affinché

siano esplicitati gli elementi che conducono ad un effetto neutrale sulla finanza pubblica.

I commi 17 e 18 dell'articolo 4 apportano modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, rendendo possibile il trasferimento di determinati beni inclusi in precedenti accordi di valorizzazione. Si ricorda che il valore di libro dei beni che – in base all'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 nella versione vigente prima del presente decreto-legge – risultavano esclusi dal trasferimento, in quanto oggetto di accordi con gli enti locali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari ammonta, sulla base di dati forniti dall'Agenzia del Demanio, a 960 milioni di euro. Questa si può considerare quindi, indicativamente, l'entità della riduzione del patrimonio dello Stato ascrivibile alle norme in esame; da tale importo deve tuttavia essere sottratto il valore dei beni rispetto ai quali gli accordi o le intese abbiano avuto attuazione parziale. A questo proposito, si rileva l'esistenza di una potenziale penalizzazione a carico degli enti territoriali che siano eventualmente stati più sollecitati nell'attuazione degli accordi e delle intese; in merito, sembra di non poter escludere l'insorgere di contenziosi.

Il comma 19 dell'articolo 4 prevede che, a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010, i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 296 del 2006. Non risulta tuttavia esplicitato con chiarezza il regime fiscale cui sottoporre i contributi in conto impianti in esame. Infatti, la loro contabilizzazione nel conto economico, in assenza di un trattamento fiscale speciale, avrebbe un impatto positivo sul conto economico dell'azienda, con un incremento della base imponibile soggetta ad imposizione ed un conseguente incremento del gettito fiscale.

L'articolo 5, comma 1, reca una serie di norme finalizzate a liberalizzare l'edilizia privata. Il comma 2, alla lettera *a*) dal n. 1 al n. 7, riporta una serie di modifiche al permesso di costruire così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In sintesi, le modifiche in parte hanno lo scopo di semplificare il procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire, in parte recano norme di coordinamento, altre modificano specifici aspetti quali le opere di urbanizzazione a scomputo o gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso stesso. Il comma 2, alle lettere *b*) e *c*), reca alcune modifiche all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 relativo alla disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), che viene estesa anche alla DIA in edilizia, ad esclusione della DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire. Il comma 3 prevede che siano resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territo-

riale. Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'integrare l'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, reca norme sulla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze e dei relativi canoni di locazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

La Ragioneria dello Stato, con riferimento all'estensione della SCIA al settore edilizio, ha confermato che le amministrazioni possono provvedere agli adempimenti previsti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sempre la Ragioneria ritiene che il nuovo istituto del silenzio assenso non incida negativamente sugli introiti derivanti dai diritti e dalle tariffe precedentemente dovute alle amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni sostituite dalla SCIA. Su tale ultimo punto, si rileva che quanto affermato non risulta corredato da ulteriori dati utili a dimostrare l'effettiva non incidenza finanziaria negativa dell'applicazione della SCIA.

Con riferimento alla disposizione contenuta al comma 2 e alla previsione che lo sportello unico per l'edilizia riceva le istanze attraverso la modalità telematica, pur evidenziando che la stessa è corredata di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire ulteriori informazioni circa la capacità dello sportello unico di poter dare attuazione alla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente al comma 3, appare necessario esplicitare il regime fiscale al quale sarebbero sottoposti i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, chiarendo, in particolare, la titolarità dei relativi introiti e la titolarità dell'attività di accertamento e riscossione.

Il comma 15 dell'articolo 5, nel modificare il comma 12 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, posticipa al 1° luglio 2011 la decorrenza per l'aumento degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile. Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga dell'aumento degli importi delle sanzioni possa almeno in parte pregiudicare l'effetto finanziario complessivo previsto dalla normativa vigente relativa all'applicazione della cedolare secca.

L'articolo 6 reca una serie di riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici gravanti sulle piccole e medie imprese. Nel rinviare al dossier del Servizio del bilancio l'esame più approfondito dei punti di criticità, l'oratore segnala, in particolare, il comma 2, lettera *d*), ove si prevede che le aziende del servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento *on line* delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modelli digitali dei referti medici; inoltre, con una modifica inserita dalla Camera, si prevede una procedura di comunicazione alla Asl, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario. Al riguardo, con specifico riferimento alla possibilità di effettuare i pagamenti *on line* e di ricevere i referti medici con modalità digi-

tale o tramite spedizione postale, appare indispensabile che siano fornite indicazioni puntuali circa l'attuale livello di automazione dei servizi delle Asl ed i programmi di investimento previsti nei prossimi anni, anche al fine di accertare che l'attuazione delle norme in questione possa effettivamente essere disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente all'integrazione disposta dalla Camera dei deputati, con l'aggiunta del punto 2-bis), appare evidente che, anche alla luce di quanto previsto espressamente in tal senso all'articolo 19 della legge di contabilità, allorché nuove norme determinino riflessi a carico degli enti del settore pubblico, la previsione di nuove attività a carico dei comuni nell'obbligo di comunicazione alle Asl dell'avvenuto cambio di residenza entro un massimo di trenta giorni prefigura l'insorgere di nuovi e maggiori oneri di funzionamento, per cui andrebbero predisposti i mezzi attraverso cui questi siano tenuti a farvi fronte, come previsto espressamente dall'articolo 19 della legge di contabilità.

L'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), reca norme volte a disciplinare i controlli di natura amministrativa nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese. Al riguardo, merita una sottolineatura l'ampliamento della portata dei controlli, anche in materia contributiva, con la possibilità, da parte degli enti di previdenza obbligatoria, di eseguire gli accessi presso i locali delle predette imprese. Va peraltro valutato il possibile impatto finanziario in termini di risorse umane e strumentali che dovranno essere impiegate per garantire il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni tra le amministrazioni finanziarie di cui alla lettera a), punto 1. È verosimile ipotizzare, infatti, che l'attività di unificazione possa comportare maggiori oneri.

La lettera c) del comma 2, modificando la disciplina degli accessi in materia fiscale, limita la permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, così come l'eventuale proroga, a quindici giorni lavorativi e di effettiva presenza degli operatori, contenuti nell'arco di non più di un trimestre. La lettera d) estende le tutele in materia di accesso previste dall'articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Osserva che, sebbene la norma intenda rendere certa la minor turbativa nell'esercizio dell'attività delle imprese, la riduzione del termine di permanenza potrebbe determinare accertamenti sommari, con conseguente incremento delle probabilità di contenzioso. Segnala, inoltre, che l'accesso deve essere coordinato in materia fiscale e contributiva e, pertanto, il limite temporale di quindici giorni potrebbe risultare troppo esiguo.

Il comma 2, lettera n), al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, apporta una serie di modifiche all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il relatore osserva poi, in relazione a ciò, che la relazione tecnica di corredo all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 stimava un notevole incremento di gettito, dovuto alla contrazione dei

tempi di recupero sui ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e originati dall'attribuzione di esecutività all'atto di accertamento, per il triennio 2011-2013 (400 milioni di euro per il 2011 e 1.500 milioni di euro per il 2012). La restrizione della portata della norma ai soli atti emessi a partire dal 1° luglio 2011, con conseguente esclusione di quelli a tale data notificati, dovrebbe implicare una riduzione del gettito previsto per il 2011 dalla succitata relazione tecnica; per contro, l'inserimento dell'IRAP dovrebbe ampliare la casistica degli accertamenti che devono contenere l'intimazione ad adempiere, con conseguente ipotizzabile incremento del gettito. Con riferimento, poi, all'effetto negativo della sospensione dell'esecuzione forzata sulla riscossione per il 2012, stimato dalla relazione tecnica in circa 90 milioni di euro, evidenzia che non è possibile verificare la quantificazione indicata, in quanto non vengono individuate né le banche dati utilizzate né le variabili che conducono alla stima. Inoltre chiede di conoscere se lo slittamento dei termini per la sospensione dell'esecuzione forzata possa modificare la stima del minor gettito presentata originariamente, tenendo anche conto dei differenti termini iniziali di calcolo del periodo di sospensione. Sarebbe pertanto opportuno stimare gli effetti finanziari netti delle modifiche al citato articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 7, comma 2, lettere *dd)*, *dd-bis)*, *ee)*, *ff)*, *gg)*, dispone la riapertura dei termini e la disciplina della rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici, enti non commerciali. Al riguardo, andrebbero evidenziate le modalità di calcolo, soprattutto con riferimento alla detrazione delle compensazioni e delle richieste di rimborso, per le quali non si dà indicazione né del numero dei soggetti che potrebbero effettuarle né delle consistenze dei rimborsi o delle compensazioni stesse. Inoltre, andrebbe specificatamente quantificata la stima degli effetti negativi conseguenti al minor gettito derivante dalle mancate plusvalenze, per effetto della normativa in discussione, anche con riferimento a quelle che si realizzeranno a decorrere dal 2015, di cui la relazione tecnica non fornisce la proiezione e che il Governo, nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, ha affermato essere di modesto valore rispetto al gettito della «sostitutiva».

L'articolo 7, comma 2, lettere *gg)-ter* e seguenti, dispone che, dal 1° gennaio 2012, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate non sarà più effettuata dalla società Equitalia SpA e dalle società per azioni dalla stessa partecipate. Sul punto, andrebbe chiarito se dall'esclusione di Equitalia SpA dall'attività di accertamento, liquidazione e riscossione possano derivare effetti di minor gettito a titolo di riscossioni coattive a favore dei comuni, atteso che con l'unificazione della riscossione in capo a Equitalia SpA, operata con il decreto-legge n. 203 del 2005, si è proceduto ad una razionalizzazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione cui a suo tempo furono associati – in termini di quantificazione *ex-ante* – importanti effetti di gettito. Al riguardo, ritiene necessario un approfondimento della valutazione degli

effetti che la nuova normativa potrà comportare in termini di gettito e di costi operativi per gli enti locali.

L'articolo 7, comma 2, lettera *gg-decies*), interviene sulle condizioni che rendono possibile l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, mentre i commi 2-*bis* e seguenti attengono ai requisiti di ruralità dei fabbricati abitativi e non abitativi. Su entrambe le norme, sarebbe opportuno acquisire dal Governo informazioni sull'impatto finanziario, ulteriori rispetto a quelle contenute nella relazione tecnica.

L'articolo 8, comma 2, intende ampliare la platea di soggetti che potranno beneficiare del regime di attrazione europea, così come previsto dal vigente articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, occorre in prima battuta ribadire che la quantificazione originaria, che si basava sulla sola perdita di gettito a titolo di IRES, sulla quale è stata elaborata la presente stima, non teneva in debito conto i possibili effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di IRPEF da calcolare sui compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori, nonché sui redditi prodotti da imprese individuali. Tale considerazione induce a ritenere, pertanto, che vi possa essere una sottostima della perdita di gettito quantificata, già nella versione originaria, sulla quale si basa la nuova valutazione finanziaria.

L'articolo 8, comma 3, reca una serie di nuove norme in materia di amministrazione straordinaria delle imprese. La stima proposta dalla relazione tecnica si fonda, tuttavia, su ipotesi circa modifiche del comportamento dei soggetti coinvolti non suffragate da elementi oggettivi e non sembra considerare le limitazioni poste dalla vigente disciplina fiscale alla deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio con riguardo agli enti creditizi e finanziari.

L'articolo 8, comma 4, autorizza poi l'emissione – fino ad un massimo di 3 miliardi di euro – di specifici Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale fiscalmente agevolati da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia. Al riguardo, osserva che la disposizione in esame reca alcune differenze rispetto alle disposizioni abrogate, relativamente alle quali è opportuno acquisire delucidazioni al fine di verificare la correttezza della stima della relazione tecnica.

L'articolo 8, comma 9, rivede la disciplina dei fondi immobiliari chiusi. La relativa quantificazione contenuta nella relazione tecnica appare però basata su dati e variabili estremamente mutabili nel tempo (come i rendimenti e l'ammontare dei proventi erogati) e legati a valutazioni di tipo soggettivo. Tale circostanza va tenuta in debita considerazione, atteso che il maggior gettito stimato è utilizzato a copertura di oneri certi recati dal provvedimento in esame.

L'articolo 9, comma 3, istituisce la Fondazione per il Merito, per la realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 (recante la «riforma» del sistema di istruzione universitaria), nonché con lo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario. Al riguardo, per i profili di quantifica-

zione e copertura, appare evidente che la costituzione di un nuovo organismo, senza la contestuale previsione delle risorse umane e strumentali necessarie ad assicurarne l'effettivo funzionamento, prefigura perlomeno le condizioni per l'insorgere di nuovi fabbisogni di spesa i quali, a rigore, non potrebbero essere considerati già scontati nell'ambito delle dotazioni previste a legislazione vigente.

L'articolo 9, comma 17, dispone la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili. In merito ai profili di quantificazione e copertura, il relatore osserva preliminarmente che l'assenza di effetti onerosi, affermata dalla relazione tecnica al disegno di legge, è chiaramente riconducibile alla legittima possibilità del ricorso annuale all'utilizzo di quote di personale in presenza di livelli non comprimibili di servizio, così da garantire la continuità del servizio sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente. Tuttavia, occorre segnalare che, comunque, per effetto delle ricostruzioni di carriera al personale interessato dalle immissioni in ruolo a tempo indeterminato di cui trattasi – che la normativa impone all'atto della immissione in ruolo – si determineranno ad ogni modo oneri aggiuntivi di spesa rispetto a quelli che non siano già da considerare scontati nei tendenziali di finanza pubblica per gli anni del triennio 2011/2013; ciò, dal momento che, come è noto, la stipula dei contratti annuali a tempo determinato avviene al livello iniziale della retribuzione docente corrispondente.

L'articolo 10, commi da 1 a 5, dispone l'introduzione della Carta di identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni. Sul punto, appare evidente che, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione – e di escludere, pertanto, anche l'insorgere di effetti solo indiretti per la finanza pubblica – appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione, in merito alla concreta possibilità, da parte del Ministero dell'interno, di svolgere complessivamente le funzioni di emissione della CIE nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto, della legge di contabilità.

Infine, l'articolo 11 reca una serie di disposizioni finanziarie. Al riguardo, il relatore segnala, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 25, della legge di stabilità per il 2011 fa riferimento a somme (100 milioni di euro), peraltro ancora disponibili nella loro dotazione iniziale, aventi natura di conto capitale, come può desumersi anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al provvedimento, mentre una parte degli oneri, per un importo pari a 35 milioni di euro, è riconducibile a spese o minori entrate di natura corrente. Inoltre, al fine di verificare la quantificazione degli oneri prevista dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 e il suo allineamento temporale con la relativa copertura finanziaria, l'oratore ribadisce la richiesta, già avanzata durante l'esame presso la Camera dei deputati, di un chiarimento

circa l'entità delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere da *dd*) a *gg*), per gli anni successivi al 2014, e se solo tali disposizioni determinino effetti finanziari negativi negli anni successivi al 2014.

Il presidente BALDASSARRI avverte che la relazione del senatore Mura per gli aspetti di competenza della 6^a Commissione verrà svolta nella seduta convocata per domani.

Propone quindi alle Commissioni riunite di fissare per le ore 18 di giovedì, 30 giugno, il termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo un intervento del senatore BARBOLINI (*PD*) le Commissioni riunite convengono sull'ulteriore proposta del presidente BALDASSARRI di fissare per le ore 13 di venerdì 1^o luglio il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

Su richiesta del senatore MORANDO (*PD*) il presidente BALDASSARRI specifica che il Governo non ha presentato una relazione tecnica unitaria, bensì una integrazione della relazione tecnica originariamente prevista per il disegno di legge di conversione con specifico riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'*iter* alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il presidente della 13^a Commissione D'ALÌ, relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando preliminarmente che, come previsto dall'articolo 1, esso mira ad attuare nell'ordinamento interno la direttiva 2009/31/CE, che definisce il quadro giuridico comune europeo per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO₂ in formazioni geologiche profonde, al fine di contribuire alla lotta per i cambiamenti climatici.

L'articolo 2 stabilisce sia l'ambito di applicazione spaziale delle norme, ovvero il territorio italiano e la piattaforma continentale – così come definita dalle convenzioni internazionali sul diritto del mare – sia una procedura semplificata per lo stoccaggio di volumi di CO₂ inferiori a 100.000 tonnellate, subordinatamente a certe condizioni di utilizzo.

L'articolo 3 definisce alcuni concetti di base, tra i quali lo stoccaggio geologico di CO₂ e il sito di stoccaggio.

L'articolo 4 prevede che, per l'adempimento dei compiti previsti dal decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si avvalgano, come organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE. In seno ad esso, e come strumento operativo di supporto, viene istituita la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂.

L'articolo 5 prevede che il suddetto Comitato gestisca e aggiorni – senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale – il Registro per lo sconfinamento e lo stoccaggio di CO₂, i cui dati dovranno essere tenuti in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere legate allo stoccaggio geologico di CO₂.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati centrale nella quale confluiscono tutti i dati acquisiti e elaborati nel corso delle diverse fasi di esplorazione e stoccaggio di CO₂. In essa sono inseriti i dati e le informazioni forniti – al fine di individuare i siti di stoccaggio e le aree non idonee e per le richieste di autorizzazione o chiusura – dagli operatori del settore.

L'articolo 7 disciplina le fasi di individuazione nel territorio nazionale e nella zona economica esclusiva dei siti di stoccaggio di CO₂ e delle aree escluse, da realizzarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di opportune analisi tecniche e studi che valutino l'idoneità e le condizioni di sicurezza del luogo. Il Ministero deve altresì valutare le diverse opzioni di utilizzo (stoccaggio di CO₂ o di idrocarburi).

L'articolo 8 prevede il rilascio di licenze di esplorazione da parte del Ministero ai soggetti richiedenti, nel caso in cui i dati a disposizione non consentano una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio e si rendano quindi necessarie nuove indagini. In relazione alla licenza vengono stabilite durata, condizioni di rilascio e relativi diritti. È prevista altresì la revoca della stessa in caso si verificano determinate condizioni (articolo 10). Le norme procedurali di dettaglio per il rilascio della licenza sono contenute nell'articolo 11.

L'articolo 9 – relativo all'utilizzo del suolo di proprietà di terzi – stabilisce innanzitutto che le opere necessarie all'esplorazione siano dichiarate di pubblica utilità; ne conseguono una serie di doveri a carico dei proprietari delle suddette aree, nonché di diritti di ripristino e di eventuale risarcimento a carico dei titolari della licenza.

L'articolo 12 stabilisce che siano soggette ad autorizzazione le attività di realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura dei siti di stoccaggio di CO₂, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente mediante procedimento unico la cui procedura di dettaglio è disciplinata dall'articolo 16. Vengono a tal fine acquisiti i pareri delle amministrazioni coinvolte, definita la procedura di VIA e stabilita l'intesa con la regione interessata.

I successivi articoli disciplinano più nel dettaglio la procedura relativa alle domande di autorizzazione allo stoccaggio (articolo 13), alle con-

dizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni (articolo 14) e al contenuto delle stesse (articolo 15).

Il citato articolo 16, oltre a stabilire le norme del procedimento unico, dispone – conformemente al disposto della direttiva – che il Ministero dello sviluppo economico metta a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione allo stoccaggio, e che la informi di tutti gli schemi di autorizzazione e di ogni altra documentazione considerata. I due Ministeri competenti al rilascio delle autorizzazioni devono tenere conto dell'eventuale parere della Commissione.

Le modalità e i casi in cui l'autorizzazione allo stoccaggio viene modificata, riesaminata, aggiornata o revocata sono definiti dall'articolo 17.

I successivi articoli contengono disposizioni relative all'attività di iniezione del flusso di CO₂. Vengono infatti stabilite la percentuale minima di volume di quest'ultimo che deve essere contenuto nel flusso iniettato, nonché altre condizioni essenziali per la sicurezza del sito (articolo 18), e l'obbligo a carico del gestore di monitorare la composizione del flusso stesso prima dello stoccaggio definitivo, nell'ambito di un apposito piano di monitoraggio predisposto secondo i criteri definiti dall'Allegato II dello schema di decreto, aggiornato periodicamente e sottoposto al Comitato per la sua approvazione. Quest'ultimo ha altresì il compito di accertare (tramite gli organi di cui all'articolo 21) che il gestore attui tutte le verifiche e i controlli stabiliti dal decreto stesso, i quali devono essere certificati da istituti indipendenti (articolo 19). Lo schema prevede altresì (articolo 20) che il gestore debba presentare ogni anno al Comitato una relazione sull'esercizio dell'anno precedente, mentre l'articolo 21 attribuisce a diversi organi il compito di vigilanza e controllo di tutte le attività disciplinate dallo schema in esame, quali supporti tecnici del Comitato. In particolare vengono individuati l'UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse) e l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

L'articolo 22 contiene disposizioni relative ai casi di fuoriuscite o irregolarità significative verificatesi nei siti di stoccaggio, in seguito alle quali è fatto obbligo al gestore di attivare la procedura prevista nel piano sui provvedimenti correttivi e di darne comunicazione ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, al Comitato e agli organi di vigilanza. In caso di fuoriuscite il gestore deve restituire un numero di quote di emissione corrispondenti a quelle indebitamente rilasciate. Tutti i provvedimenti, anche quelli effettuati eventualmente dal Ministero, sono a carico del gestore tramite le risorse proprie e quelle di cui alla garanzia finanziaria previste dall'articolo 25, la cui entità viene fissata con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente, di concerto con quello dell'economia, e che, su richiesta degli stessi, può anche essere adeguata periodicamente. Con le stesse risorse vengono fronteggiati i costi relativi all'attività di chiusura di un sito di stoccaggio, anch'essa peraltro soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con quello dell'ambiente (articolo 23).

L'articolo 24 dispone che nella fase successiva alla chiusura di un sito di stoccaggio tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi previsti dallo schema di decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite e alle azioni di prevenzione e di riparazione previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, siano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte determinate condizioni appositamente elencate. Prima del trasferimento di responsabilità il gestore è tenuto a versare un contributo finanziario (articolo 26), garantendo che siano coperti almeno i costi previsti per il monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese necessarie per confinare permanentemente la CO₂ e in caso di danno ambientale i costi relativi ai danni alla salute dell'uomo.

L'articolo 27 reca disposizioni finanziarie di copertura degli oneri, che comunque – si ribadisce – non sono a carico del bilancio dello Stato, ma degli operatori interessati.

L'articolo 28 stabilisce l'obbligo per i gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO₂ di garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente secondo specifici criteri. I suddetti Ministeri sono tenuti ad adoperarsi affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO₂.

Per quanto riguarda la cooperazione transnazionale (articolo 30) nella materia oggetto dello schema di decreto, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente possono promuovere accordi specifici con paesi non appartenenti all'Unione europea, oltre ad adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali.

Il pubblico può consultare le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio, messe a disposizione dei suddetti Ministeri, in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria (articolo 31).

Sull'attuazione del decreto in esame il Ministero dello sviluppo economico presenta ogni tre anni una relazione alla Commissione europea (articolo 32).

L'articolo 33 infine disciplina il sistema delle sanzioni, irrogate dal Comitato e diversamente articolato per tipologia ed entità di violazione commessa.

L'articolo 34 consente la modifica degli allegati del decreto nel caso di modifiche apportate dalla Commissione europea a quelli della direttiva 2009/31/CE.

L'articolo 35 infine introduce alcune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nel decreto in esame, e l'articolo 36 reca infine le disposizioni per l'entrata in vigore.

L'allegato I reca i criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante.

L'allegato II contiene i criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio ambientale, e per il monitoraggio nella fase successiva alla chiusura, e l'allegato III la dimostrazione della capacità tecnica ed economica del richiedente.

Il relatore osserva che nell'insieme, l'atto del Governo n. 367 è conforme alla direttiva n. 2009/31/CE e reca talune disposizioni integrative rispetto alla norma comunitaria.

Le principali differenze tra lo schema di decreto e la direttiva risiedono nell'ambito di applicazione. Mentre l'articolo 2, comma 3 della direttiva europea dispone che essa non si applichi allo stoccaggio di volumi complessivi inferiori a 100 chilotonnellate, lo schema di decreto (articolo 2, comma 2, e articolo 16, comma 11) regola anche tali casi, recando per essi un'apposita disciplina caratterizzata da semplificazione delle procedure. Inoltre la direttiva (articolo 2, comma 3) vieta esplicitamente lo stoccaggio in un sito il cui complesso si estenda oltre l'area territoriale degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali, laddove l'atto del Governo n. 367 non fa altrettanto.

Relativamente alla fase di esplorazione che eventualmente può precedere la scelta di un sito di stoccaggio, prevista dall'articolo 5 della direttiva n. 2009/31/CE, lo schema di decreto (articolo 8, comma 5) fissa a 3 anni – prorogabili per un massimo di altri due – la durata della prescritta licenza, che la norma comunitaria commisura genericamente alle necessità dell'esplorazione suddetta. L'atto del Governo, con l'articolo 9, introduce altresì una serie di garanzie in favore dei proprietari e degli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza, le quali non si trovano nella direttiva.

Per quanto riguarda il controllo e il monitoraggio degli impianti, l'atto del Governo, all'articolo 19, commi 3 e 4, ricalca una serie di disposizioni dettate dall'articolo 13 della direttiva, aggiungendo che gli studi, le analisi e le attività saranno certificati da istituti indipendenti e che gli oneri saranno a carico del gestore.

Per il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico conseguente alla chiusura di un sito di stoccaggio, l'atto del Governo, all'articolo 26, integra il corrispondente articolo 20 della direttiva comunitaria, stabilendo che nel decreto di trasferimento siano obbligatoriamente indicate le spese che possono insorgere successivamente nonché le modalità di quantificazione.

La risoluzione delle controversie sull'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, affidata dall'articolo 22 della direttiva ad un'autorità indipendente dalle parti, ai sensi dell'articolo 29 dell'atto del Governo spetta al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il Comitato in oggetto, per l'adempimento dei compiti previsti dallo schema di decreto, è al contempo organo tecnico del Ministero dello

sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente – i quali sono competenti ai fini delle autorizzazioni allo stoccaggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 28 giugno 2011

Sottocommissione per i pareri

160^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2697) Deputato ZELLER ed altri. – Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2748) Deputato Mario PEPE (IR) ed altri. – Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 124

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Plenaria

299^a Seduta

*Presidenza del Presidente
VIZZINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Gentile.*

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa: di comune accordo, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, per le sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero (nn. 26, 624, 976, 2048, 2049, 2063, 2293 e 2303). Inoltre, sarà ripreso l'*iter* dei disegni di legge nn. 306 e 346, in materia di persone scomparse e riprenderà la discussione dei disegni di legge recanti approvazione di intese con confessioni religiose.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) rileva che le disposizioni del decreto-legge n. 70 sono molto eterogenee, intervenendo in ambiti normativi numerosi e disparati. In particolare, sono carenti dei presupposti di necessità e urgenza le disposizioni che intervengono sulla disciplina per l'accesso alla pubblica amministrazione, materia trattata anche nel disegno di legge n. 2243, già esaminato dalla Commissione affari costituzionali e ora in discussione in Assemblea. Accanto a misure di sicura urgenza, dirette a conseguire un maggiore livello di competitività del Paese, il Governo ha adottato interventi che avrebbe dovuto proporre semmai con disegni di legge ordinaria. È il caso delle deroghe a leggi vigenti, come il rilascio di permessi edificatori anche in difformità dagli strumenti urbanistici, come pure degli interventi nel campo delle concessioni demaniali e marittime, che investono anche le competenze di altre istituzioni, come le regioni e le autorità portuali.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Incostante e nota che nel provvedimento, contrariamente a quanto evocato nel titolo, mancano disposizioni efficaci per lo sviluppo economico. Le disposizioni del decreto-legge introducono solo aggiustamenti in ambiti normativi molto diversi.

Pertanto, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Si procede alla votazione della proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore nella seduta precedente.

La senatrice ADAMO (*PD*) annuncia il voto contrario del Gruppo, richiamando l'attenzione in particolare sull'articolo 9 che, in modo del tutto improprio per uno strumento di urgenza quale è il decreto-legge, reca l'istituzione della Fondazione per il merito, con compiti di monitoraggio e verifica della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. Come altre disposizioni, tale previsione non gode dei requisiti di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1223) MARCENARO ed altri. – *Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*

(1431) Barbara CONTINI e FLERES. – *Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*

(2720) Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che da parte dei relatori sono stati presentati nuovi emendamenti, pubblicati in allegato. Inoltre, i proponenti hanno riformulato gli emendamenti 6.1 e 11.0.1 in nuovi testi, anch'essi pubblicati in allegato (6.1 testo 2 e 11.0.1 testo 2).

Il senatore MARCENARO (*PD*) dà conto del nuovo testo dell'emendamento 11.0.1 (11.0.1 testo 2), che prevede l'istituzione della Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani. Considerata l'opportunità di un approfondimento, si dichiara disponibile a ritirare la proposta per ripresentarla in occasione della discussione in Assemblea.

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, anche a nome della relatrice Incostante, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 (testo 2). Quanto all'emendamento 11.0.1 (testo 2), invita i proponenti a ritirarlo e a ripresentarlo, nel caso, per la discussione in Assemblea.

Il sottosegretario GENTILE si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.1 (testo 2) e 11.0.1 (testo 2).

Il senatore MARCENARO (PD), accogliendo l'invito dei relatori, ritira l'emendamento 11.0.1 (testo 2) e si riserva di presentarlo per la discussione in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti, riferiti al nuovo testo unificato proposto dai relatori e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 2.100, che è accolto. Con distinte votazioni, sono quindi accolti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.100, 5.100, 6.100, 6.1 (testo 2), 7.100 e 10.100.

La Commissione conferisce quindi ai relatori Incostante e Vizzini il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge nn. 1223, 1431 e 2720, nel testo unificato proposto dagli stessi relatori, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il 23 giugno si è svolta, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'audizione di esponenti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL. Al fine di consentire ai Gruppi parlamentari di approfondire le osservazioni emerse in quell'incontro, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO
UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 1223, 1431 E 2720**

Art. 2.

2.100

INCOSTANTE, VIZZINI, *Relatori*

Al comma 6 e al comma 8, sostituire la parola: «membri» con la parola: «componenti».

Art. 3.

3.100

INCOSTANTE, VIZZINI, *Relatori*

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «e al Parlamento».

Art. 5.

5.100

INCOSTANTE, VIZZINI, *Relatori*

Al comma 1, sostituire la parola : «regolamento» con le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 6.**6.100**INCOSTANTE, VIZZINI, *Relatori*

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, ai sensi della pertinente normativa locale,».

6.1 (testo 2)

FLERES, BURGARETTA APARO, ALICATA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«f) due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla lettera a) sostituire la parola: «venti» con l'altra: «diciotto».

Art. 7.**7.100**INCOSTANTE, VIZZINI, *Relatori*

Al comma 7, dopo la parola: «amministrazione», inserire le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e)».

Art. 10.**10.100**INCOSTANTE, VIZZINI, *Relatori*

Al comma 1, sostituire la parola: «formulata» con la parola: «approvata».

Art. 11.**11.0.1 (testo 2)**

MARCENARO, CONTINI, DI GIACOMO, BAIO, MAURO, DELLA SETA, PERDUCA, MONGIELLO, DIGILIO, LEVI-MONTALCINI, COLOMBO, Mariapia GARAVAGLIA, AMATI, BODEGA, FLERES, LIVI BACCI, DI GIOVAN PAOLO, GALLO, FLUTTERO, D'ALIA, LATRONICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti umani, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno una delle Camere.

3. I Presidenti delle Camere, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari ed eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

5. La Commissione ha compiti di monitoraggio, di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione della legislazione nazionale, delle convenzioni e degli accordi internazionali, ratificati dall'Italia, in materia di tutela e promozione dei diritti umani.

6. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, la Commissione acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la tutela e la promozione dei diritti umani operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nel medesimo ambito. Può effettuare missioni in Italia e all'estero, svolgere procedure informative, esprimere pareri, votare risoluzioni.

7. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte

sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia di tutela e promozione dei diritti umani.

8. La Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

9. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**243^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **CARDIELLO (CN-Io Sud)** riferisce sul decreto-legge in titolo, il quale, già esaminato dalla Camera dei deputati, reca una serie di misure urgenti dirette al sostegno dello sviluppo economico, configurandosi come complemento e contrappeso alle misure dirette a garantire la stabilità finanziaria. Si sofferma quindi sulle norme di interesse della Commissione giustizia, fra le quali segnala in primo luogo l'articolo 4, e segnatamente il comma 2, che reca una serie di modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 263, recante il codice dei contratti pubblici.

In particolare la lettera b) reca numerose modifiche all'articolo 38, che è quello che disciplina le cause di esclusione dai contratti; fra le novelle apportate segnala la modifica della lettera c) del comma 1 del predetto articolo 38, articolo che disciplina le esclusioni dalla partecipazione alle procedura di affidamento delle concessioni o degli appalti dei lavori. La novella riduce il periodo nel quale opera l'esclusione nei confronti di amministratori cessati dalla carica prima della consumazione della violazione che ha determinato l'esclusione stessa. Stabilisce, inoltre, che l'e-

sclosure e il divieto non operino quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato estinto dopo la condanna o, infine, quanto vi sia stata revoca della condanna stessa. Sempre in materia di articolo 38 del codice degli appalti, osserva che viene limitata ad un anno l'esclusione per coloro che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990. Sottolinea poi come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano soppresso le attenuazioni, originariamente previste dal decreto-legge, delle esclusioni per violazione delle norme sulla sicurezza e degli altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro ovvero delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, rispettivamente previste dalle lettere e) ed l) del predetto articolo 38 del codice del lavoro.

Una disposizione di particolare rilievo, sempre inserita dall'articolo 4, comma 2, è la lettera ii), che introduce nel codice dei contratti pubblici l'articolo 246-*bis* che disciplina la responsabilità per lite temeraria, di cui è evidente la finalità dissuasiva nei confronti del contenzioso che, spesso in maniera meramente emulativa, rappresenta oggi una delle principali cause di dilatazione dei procedimenti in materia di contratti pubblici e di incremento degli oneri per la pubblica amministrazione.

La nuova norma conferisce al giudice in materia di contratti pubblici in materia a lavori, servizi e forniture, il potere di condannare la parte soccombente ad una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Il gettito delle sanzioni è riservato al finanziamento delle spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese le spese occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.

Segnala poi il comma 13 dell'articolo 4, che reca misure per il miglioramento dell'efficacia dei controlli antimafia sui subappalti e i subcontratti successivi alla stipulazione dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, istituendo presso ogni prefettura l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture.

Si sofferma poi sull'articolo 5 che, in un contesto di disposizioni volte alla liberalizzazione dell'edilizia privata prevede, al fine di garantire certezza nella concessione dei diritti edificatori, la modifica dell'articolo 2643 del codice civile nel quale viene inserito un comma 2-*bis* che stabilisce l'obbligo di trascrizione dei contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori.

Dà conto quindi dell'articolo 6, il quale introduce al comma 2, lettera a) una serie di disposizioni dirette a semplificare e ridurre gli oneri gravanti sulle piccole e medie imprese per l'attuazione del codice della *privacy*. In proposito osserva che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva invitato nel suo parere le Commissioni competenti in via

principale a valutare l'opportunità di una soppressione del n. 6, della predetta lettera a), del comma 2, che amplia l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali per mezzo del telefono. La Camera dei deputati ha preferito mantenere tale disposizione, introducendo una norma di salvezza della disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis* del codice in materia di protezione dei dati personali.

Illustra infine il comma 3 dell'articolo 8 che introduce modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 274 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza fra le quali segnala in particolare l'introduzione dell'articolo 50-*bis*. Tale norma prevede che in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, l'impresa cedente risponda in solido con la cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data di insolvenza.

All'articolo 55 della predetta legge n. 270, poi, si stabilisce che tra i criteri di definizione del programma di amministrazione straordinaria, deve esservi anche quello di assicurare l'unità operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e di quella cessionaria.

Il numero 3) della stessa lettera c) stabilisce che le nuove disposizioni si applichino anche alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto, e che, secondo una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, il Ministro dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, può sostituire gli organi commissariali in carica nominando in sostituzione un organo monocratico in carica. Conclude soffermandosi sui numeri 4) e 5), i quali recano nuove norme sul calcolo del compenso per i commissari straordinari e per i costi generali della procedura dirette a garantire maggiore economicità ed efficienza.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON (*PD*) si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Il senatore CENTARO (*PdL*) svolge talune considerazioni sul comma 13 dell'articolo 4, osservando come la norma così come formulata sia destinata a restare sostanzialmente inapplicata. A suo parere, se si vuole assicurare un efficace controllo antimafia da parte delle prefetture nel settore degli appalti, risulta necessario circoscrivere le operazioni di verifica alle sole attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) ricorda alla Commissione come nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 2156 e congiunti fosse stato presentato dal senatore Centaro l'emendamento 5.2 volto proprio alla introduzione di elenchi di fornitori, di imprese subappaltatrici, di prestatori di servizi e di esecutori di lavori per le attività a maggiore rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.

Il relatore CARDIELLO (*CN-Io Sud*) si riserva di tenere conto, nella predisposizione della proposta di parere sul provvedimento, del contenuto dell'emendamento da ultimo citato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(272) INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

(Parere alla 1^a Commissione su testo unificato e sui relativi emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) dà brevemente conto del contenuto del testo unificato, il quale, elaborato dai senatori Barbolini e Saia, è diretto a rafforzare gli strumenti istituzionali per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale. Sottolinea poi come la Commissione affari costituzionali abbia avviato l'esame degli emendamenti ad esso riferiti. Considerando che il merito del provvedimento appare condivisibile, e su di esso peraltro si sono espressi favorevolmente anche i soggetti rappresentativi delle realtà locali, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 371)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448)

Il presidente BERSELLI (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale, il quale, in attuazione dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria 2002, dispone in ordine al riparto per l'anno 2011 dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia relativo ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda quindi alla Commissione come lo scorso anno il Ministero della giustizia decise di ripartire lo stanziamento disponibile tra 5 enti di ricerca, dichiarando nella relazione illustrativa che si trattava di enti

che avevano avanzato una specifica richiesta. In sede di esame dello schema di decreto presso le Commissioni parlamentari era stata da più parti rilevata l'esigenza di una maggiore trasparenza nell'individuazione dei beneficiari. In particolare, la Commissione giustizia, pur esprimendo un parere favorevole sull'atto n. 254 (riparto fondi 2010) osservava che «per il futuro sarebbe opportuno che il Governo chiedesse alla Commissione di esprimere il parere sulla ripartizione dello stanziamento, che dovrà essere proporzionale alla effettiva realtà e operatività dei vari beneficiari, limitati a non più di tre, che dovranno produrre annualmente una relazione sulla loro attività».

Di tale osservazione, nella relazione allo schema di decreto, il Governo dichiara di aver tenuto conto nella ripartizione per il 2011.

Analogamente a quanto disposto per l'anno 2010 il provvedimento non assegna l'intero ammontare dello stanziamento disponibile al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano (CNPDS). A tale ente sono infatti assegnati 27.225 euro (circa il 66 per cento dei fondi disponibili); lo scorso anno il Centro aveva ricevuto 18 mila euro (pari al 39 per cento delle risorse disponibili).

In base alla relazione illustrativa il Centro dovrà impiegare i fondi per interventi nei settori legati al sistema della prevenzione del crimine, della giustizia penale e della difesa sociale.

I restanti fondi disponibili sono ripartiti, in misura uguale (7 mila euro ciascuno), alla Associazione euro di Palermo e all'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma. Al riguardo osserva come di analogo contributo tali soggetti avessero beneficiato lo scorso anno.

Fornisce poi brevi cenni sulle attività svolte dai soggetti beneficiari dei contributi, soffermandosi dapprima sull'Associazione euro di Palermo. Tale associazione, costituita nel 1996 con l'intento di promuovere la realizzazione di progetti di sviluppo locale nel territorio della Regione Siciliana, si occupa di ricerca, formazione, orientamento, creazione di impresa e assistenza tecnica alle imprese, nonché di consulenza alla progettazione ed attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione europea. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per le attività di formazione e reinserimento lavorativo di detenuti degli istituti penali minorili.

L'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma è un'associazione tra esperti d'indagine, di intervento e di formazione in campo medico, psicologico e sociale che persegue l'approfondimento della comprensione dei problemi sollevati dall'evoluzione della società contemporanea, tramite il ricorso agli apporti teorici, ai metodi ed agli strumenti d'indagine provenienti sia dalla psicoanalisi sia dalle scienze sociali. In base alla relazione illustrativa, il contributo è assegnato per interventi a favore dei minori.

Nel rilevare come dalla relazione nulla emerga in ordine ad eventuali ulteriori richieste provenienti da altre istituzioni, chiede al Governo di chiarire se siano state presentate ulteriori domande ed in particolare se la richiesta sia stata reiterata anche da parte delle due associazioni che avevano beneficiato dei fondi nel 2010.

Chiede infine al Rappresentante del Governo di chiarire quali criteri di pubblicità siano stati adottati per la selezione dei possibili beneficiari.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente di aver depositato non solo i bilanci ma anche la documentazione relativa alle attività espletate dai soggetti beneficiari degli stanziamenti. Per quanto riguarda i criteri di ripartizione sottolinea come il Governo si sia adeguato alle osservazioni rese sull'Atto del Governo n. 254 dalla Commissione giustizia, con le quali si chiedeva che nella assegnazione si tenesse conto della effettiva realtà ed operatività dei beneficiari da individuarsi nel limite di tre soggetti al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione delle risorse.

Per quanto riguarda le richieste da ultimo formulate dal presidente Berselli si riserva di far pervenire quanto prima alla Commissione informazioni più precise.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame, il quale sta assumendo sempre più i caratteri di una norma sostanzialmente «*ad associationem*». Conclude associandosi alle richieste formulate dal presidente Berselli.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda con i rilievi formulati dal presidente Berselli. Osserva poi come già nella XV legislatura fosse stata evidenziata l'esigenza di evitare un'eccessiva parcellizzazione delle risorse circoscrivendo a non più di tre enti il numero dei beneficiari.

Insiste, concludendo, affinché, al fine di valutare l'oggettivo rispetto del principio di trasparenza, sia chiarito quali criteri sono stati seguiti per la procedura di individuazione dei beneficiari.

Il senatore LONGO (*PdL*), nel dare conto puntualmente del bilancio del Centro di prevenzione, messo a disposizione della Commissione da parte del Governo, ritiene che il soggetto in questione per l'espletamento delle proprie attività non abbia nessun bisogno di ricevere anche i finanziamenti ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**147^a Seduta***Presidenza del Presidente*
DINI*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE**(2739) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010*

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo recante l'autorizzazione alla ratifica delle modifiche allo statuto del Fondo Monetario Internazionale nonché dell'attuazione per la parte italiana del quattordicesimo aumento generale delle quote di contribuzione come stabilito dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 15 dicembre 2010.

In premessa ricorda che l'importante ruolo che il Fondo monetario internazionale svolge nel sistema monetario internazionale assume due aspetti: da un lato il Fondo assiste i Paesi membri in difficoltà dovute all'andamento della bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare che le politiche economiche seguite dai suoi membri siano compatibili con l'esigenza di mantenere l'equilibrio del sistema monetario internazionale.

Il disegno di legge reca due categorie di disposizioni relative ai rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale derivanti dalla risoluzione n. 66-2 adottata dal Consiglio dei Governatori del Fondo il 15 dicembre 2010. Le disposizioni del primo gruppo riguardano l'approvazione di emendamenti allo Statuto del FMI mentre la seconda categoria di disposizioni riguarda l'autorizzazione al Governo a provvedere all'aumento

della quota di partecipazione al Fondo dell'Italia nell'ambito del quattordicesimo aumento generale.

Le modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale sono volte a consentire la riforma del Consiglio di amministrazione con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo attraverso la riduzione dei seggi europei e l'eliminazione delle *appointed chairs*. Esse costituiscono una modifica di un accordo internazionale e quindi si prevede che la dichiarazione di accettazione venga sottoscritta dal Presidente della Repubblica.

Gli emendamenti entreranno in vigore allorché il Fondo avrà certificato che essi sono stati accettati dai tre quinti dei Paesi membri aventi almeno l'85 per cento dei diritti di voto.

La seconda tipologia di disposizioni contenute nel disegno di legge riguarda l'autorizzazione per l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia, che passa da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a 15.070 milioni di DSP.

Con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, il Consiglio dei Governatori ha deciso di procedere al quattordicesimo aumento generale delle quote sulla base dell'accordo raggiunto al Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Seoul. La revisione comporta il raddoppio delle quote del Fondo e una redistribuzione per riflettere i cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale pari a un trasferimento (*shift*) dai Paesi avanzati ai Paesi emergenti e in via di sviluppo «dinamici» (ovverosia sopra o sotto rappresentati) pari a oltre il 6 per cento, proteggendo al contempo il potere di voto dei Paesi più poveri.

La quota dell'Italia, per effetto del raddoppio complessivo delle quote, sarà di 15.070 miliardi di DSP, pari al 3,16 per cento e con un potere di voto pari a 3,016.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al FMI in modo da evitare sia riflessi sulla Tesoreria che aggravii di bilancio.

Il versamento non comporta peraltro aggravii di bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento operato dalla Banca d'Italia viene a costituire in parte un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso alla Banca d'Italia, solo in caso di liquidazione del Fondo monetario internazionale.

Sottolinea che le modifiche allo statuto del fondo tendono a soddisfare le esigenze di una maggiore rappresentatività delle economie emergenti, le quali beneficeranno di un aumento delle quote pari a circa il 6 per cento del totale. In particolare, richiama il maggiore ruolo di Cina e India, le quali tuttavia nel sistema del commercio internazionale scontano l'utilizzo di una moneta non convertibile.

Quanto alla Direzione generale del Fondo, riferisce sul consenso che si va aggregando intorno al nominativo del Ministro francese Christine Lagarde, che permetterà di mantenere la carica in capo ad un esponente europeo. Ricorda quindi la recente designazione del Direttore generale

della FAO. In tal caso, la candidatura di un rappresentante europeo – lo spagnolo Moratinos – è stata superata da quella del brasiliano Graziano da Silva; è stata così confermata l'assegnazione di questo ruolo ad un rappresentante di un Paese emergente.

Quanto agli equilibri interni del Fondo monetario internazionale, ricorda che l'Italia da sola non è in grado di esprimere un Direttore esecutivo; il Direttore esecutivo italiano infatti è espressione di una più larga *constituency* di cui fanno parte vari Paesi dell'Unione europea. In proposito rileva che gli Stati appartenenti all'Unione europea potrebbero decidere di nominare un unico Direttore esecutivo che rappresenterebbe in tal caso una quota pari a circa il 35 per cento del Fondo. Poiché le principali decisioni relative alla vita del Fondo stesso richiedono una maggioranza dell'85 per cento, l'Unione europea potrebbe disporre così di una voce determinante, fruendo di un sostanziale diritto di veto, che andrebbe ad affiancarsi a quello degli Stati Uniti, che dispongono di un peso pari a circa il 17 per cento.

Ricorda che il prossimo aumento delle quote dovrebbe essere deliberato nel 2014 – 2015, tenendo conto dell'andamento delle economie, emergenti e non, su di un arco temporale quinquennale. L'attuale raddoppio delle quote è stato invece stabilito in conseguenza dell'ultimo vertice G20 di Londra, onde far fronte agli effetti della crisi finanziaria internazionale.

Ciò premesso auspica una sollecita definizione del provvedimento in titolo ricordando peraltro che già diversi Paesi hanno proceduto all'approvazione delle modifiche allo statuto in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2623) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore Nessa a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che la seduta delle Commissioni riunite 2^a e 3^a si svolgerà domani alle ore 15,30.

Ricorda altresì che giovedì mattina 30 giugno, alle ore 8,30, si svolgerà l'audizione innanzi alle Commissioni riunite Affari esteri e Affari costituzionali del sottosegretario agli interni Davico, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di voto all'estero.

Richiama infine la possibilità di svolgere l'audizione del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, Elisabetta Belloni, il prossimo 6 luglio nell'ambito dell'esame della relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per il 2009.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

Martedì 28 giugno 2011

Sottocommissione per i pareri**39^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CANTONI*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(2575) COSTA. – Nuova disciplina in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi: parere favorevole.

Plenaria**219^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(162) RAMPONI. – *Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria*

(168) RAMPONI. – *Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente CANTONI dà conto del parere espresso, lo scorso 14 giugno, dalla Commissione affari costituzionali, di natura non ostativa sia sul testo del disegno di legge n. 168 (assunto a base per il prosieguo dei lavori), sia sugli emendamenti ad esso riferiti (*pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'8 giugno*).

Si apre un dibattito.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) specifica che l'emendamento a sua firma mira ad adeguare la copertura finanziaria alla nuova realtà normativa vigente.

Interviene quindi il senatore PERDUCA (*PD*), sottolineando l'opportunità di evitare conseguenze sperequative in capo ad alcune categorie del comparto sicurezza (cui la proposta a sua firma mira a porre rimedio), e proponendo di udire, sulle problematiche sottese ai provvedimenti in titolo, sia le rappresentanze militari che esponenti delle rappresentanze sindacali delle Forze di polizia.

Il presidente CANTONI, nell'osservare che le audizioni proposte dal senatore Perduca potrebbero aver luogo anche in sede informale nell'ambito di un apposito Ufficio di Presidenza, sottolinea l'opportunità di acquisire sul punto anche gli orientamenti del relatore, per una successiva deliberazione della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2190) RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di riordino della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 marzo scorso.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) dà per illustrato il subemendamento 1.100/7 (*pubblicato in allegato*).

Il senatore PERDUCA (*PD*), nel ritirare l'emendamento 1.4, pone l'accento sulla necessità di sanare le disparità di carriera in cui sono incorsi gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, affinché il grado e la relativa anzianità siano rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nell'articolo 1238 del decreto legislativo n. 66 del 2010, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo. Tale necessità, peraltro, era già stata evidenziata in uno specifico ordine del giorno a sua firma, accolto dal Governo in Assemblea nella seduta pomeridiana del 16 febbraio scorso.

In ragione di quanto precede, conclude domandando alla Presidenza della Commissione la possibilità di presentare una specifica proposta emendativa nel senso poc'anzi indicato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2158) SCANU ed altri. – Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il relatore DEL VECCHIO (*PD*), preso atto dei rilievi di natura formale espressi dal rappresentante del Governo nella seduta del 7 giugno, riformula l'emendamento a sua firma (*1.1 (nuovo testo)*, *pubblicato in allegato*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Muovendo dalle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nelle sedute antimeridiana del 23 marzo e del 7 giugno, in ordine ad ulteriori approfondimenti sulla copertura finanziaria del disegno di legge

n. 988 (recante la sua firma e relativo alla restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra), il senatore SCANU (*PD*) esprime sul punto un vivo sollecito, onde poter pervenire ad una celere approvazione del provvedimento.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla visita presso strutture ubicate negli Stati Uniti, già deliberata nella seduta pomeridiana del 23 marzo, il presidente CANTONI informa la Commissione che si sta approfondendo la definizione di un programma di massima.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) auspica quindi che possano presto maturare le condizioni anche per l'effettuazione della visita presso i reparti operanti in Kosovo, già deliberata dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 6 aprile ed i cui riflessi sul bilancio del Senato sarebbero assai contenuti, nonché in ordine ad un'eventuale missione presso il contingente italiano impegnato in Afghanistan.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2190**

Art. 1.

1.100/7

RAMPONI

All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 655:

al comma 1, lettera b), le parole: "con il grado rivestito" sono sostituite con le parole: "con il grado di sottotenente";

al comma 1, lettera c), le parole: "con il grado rivestito" sono sostituite con le parole: "con il grado di sottotenente";

il comma 5 è soppresso.

a-ter) all'articolo 659, il comma 3 è soppresso»;

dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«q) dopo l'articolo 2256, è inserito il seguente:

"Art. 2256-bis. - (Riallineamento delle anzianità degli ufficiali inferiori dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. - 1. L'ufficiale, reclutato con concorso in cui siano risultati vincitori uno o più ufficiali di cui all'articolo 655, comma 1, lettere b) e c) ed ai quali sia stato attribuito il grado di tenente, assume lo stesso grado e la stessa anzianità di questi ultimi, ai soli fini giuridici, restando escluso ogni effetto amministrativo.

2. L'ufficiale che, a seguito dell'applicazione del precedente comma, venga superato o raggiunto nel ruolo di appartenenza da ufficiali reclutati successivamente, assume, ai soli fini giuridici, un'anzianità di grado superiore di un giorno rispetto a questi ultimi.

3. Dall'applicazione dei precedenti commi sono fatte salve le detrazioni di anzianità previste dall'articolo 858, comma 1.

4. L'applicazione dei precedenti commi comporta la rideterminazione dell'anzianità relativa degli ufficiali aventi pari anzianità di grado secondo i criteri definiti dall'articolo 723, comma 2.

5. Ferme restando le modalità di avanzamento al grado superiore, previste per ciascun ruolo di ogni Forza armata, il presente articolo esplica i suoi effetti soltanto sulla decorrenza giuridica delle promozioni che de-

termina, non producendo alcun effetto sulla decorrenza amministrativa delle stesse, fino al grado di capitano incluso.

6. Il presente articolo si applica esclusivamente agli ufficiali del servizio permanente dei ruoli speciali così come definiti dagli articoli 809, 812, 817, esclusi quelli reclutati ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettere *b)* e *c)*».».

NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2158

Art. 1.

1.1 (nuovo testo)

DEL VECCHIO, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento militare*) – 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo l'articolo 2229 è aggiunto il seguente:

"Art. 2229-bis. (*Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare*) – 1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che era cessato dal servizio a domanda, nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997, in possesso del requisito previsto dagli articoli 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e 44, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e che era stato collocato nella posizione di riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato nella posizione di ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 800.000 euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**543^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo adottato dalla Commissione non vi sono osservazioni da formulare. In relazione alle proposte emendative, ritiene necessario valutare la congruità della clausola d'invarianza, in relazione alle norme contenute nell'emendamento 1.1. In relazione all'emendamento 2.2 (testo corretto), occorre acquisire conferma che le relative norme possano trovare attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente; analoga valutazione deve essere svolta con riguardo al subemendamento 2.2 (testo corretto)/1. Ritiene poi necessario valutare il comma 3 dell'emendamento 4.0.1 (testo 2), per la possibile estensione dei benefici previsti in favore degli impianti di produzione di energia elettrica. Anche in relazione alla proposta 6.3,

riscontra l'esigenza di una quantificazione dell'onere e la conferma circa la disponibilità delle risorse a copertura (FISPE). In relazione alla proposta 6.0.1, ritiene opportuno acquisire conferma dell'invarianza del gettito. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.1, osserva l'esigenza di valutarne gli effetti finanziari in relazione alla legislazione vigente e, eventualmente, attraverso una relazione tecnica, mentre, con riguardo alla proposta 7.0.2, fa presente la necessità di acquisire conferma che la relativa previsione possa essere attuata con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sull'emendamento 8.7 ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dal comma 1-bis. Ritiene inoltre necessario valutare se l'emendamento 8.100 (testo corretto) del relatore non comporti il venir meno di economie previste a legislazione vigente. È poi necessario acquisire conferma della neutralità finanziaria dell'emendamento 8.0.3. Riscontra altresì l'esigenza di valutare, in relazione al testo, l'emendamento 9.3 (testo corretto). Ritiene opportuno valutare la potenziale onerosità della proposta 11.0.100 (testo 2), in relazione all'istituzione della banca nazionale dei contratti. Fa presente, altresì, la necessità di valutare, in relazione al testo, la proposta 19.1. Sembra determinare maggiori oneri il comma 4 dell'emendamento 19.0.2, in relazione all'istituzione di una segreteria tecnica. Ritiene poi opportuno inserire una clausola d'invarianza degli oneri alla proposta 19.0.3. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 19.0.4. Ritiene poi necessario valutare il subemendamento 19.9/2 (testo 2), al fine di escludere che ne derivino effetti onerosi per la finanza pubblica. Riscontra poi la necessità di valutare la congruità della maxicopertura dei subemendamenti 20.0.4/1 e 20.0.4/2. Ritiene inoltre necessario valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 21.2. Ritiene altresì opportuno valutare i possibili maggiori oneri derivanti dalla proposta 29.1. Osserva la necessità di acquisire conferma dell'invarianza degli oneri in relazione alla proposta 31.0.1 (testo corretto). In relazione al subemendamento 34.0.2 (testo corretto)/1, ritiene opportuno valutare gli effetti potenzialmente onerosi dei commi 19 e 21. Riscontra la necessità di acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti onerosi, in relazione ai commi 3 e 4 della proposta 37.0.1 (testo corretto). Sembra comportare maggiori oneri la proposta 39.1, mentre, in ordine all'emendamento 40.0.1, occorre acquisire una corretta quantificazione degli oneri e verificare la consistenza dei fondi utilizzati a copertura. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 40.0.4. Occorre, quindi, valutare i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 40.0.5. Osserva poi la necessità di acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 40.0.7, che sembra essere onerosa; analoga valutazione riguarda i subemendamenti 40.0.7/1, 40.0.7/2 e 40.0.7/3. Fa presente, altresì, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 40.0.9, 40.0.10 e dai relativi subemendamenti 40.0.10/1, 40.0.10/2, 40.0.10/3 e 40.0.10/4; analoga valutazione riguarda la proposta 40.0.14. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 40.0.11, 40.0.12, 42.11, 42.12 e 42.15. Sembra comportare oneri non quantificati né coperti la proposta 40.0.300 (già 43.0.3 (testo 3)). Comportano minori entrate l'emendamento 40.0.302

(già 43.0.5) e i relativi subemendamenti. Infine, occorre valutare la proposta 43.100/8 (già 19.0.1 (testo corretto)/8), in quanto suscettibile di poter determinare un differimento di risparmi. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Si apre, quindi, il dibattito sugli emendamenti in esame.

Il sottosegretario GENTILE esprime una valutazione di contrarietà sul merito dell'emendamento 1.1.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che su tale proposta la Commissione possa esprimere un parere non ostativo, in considerazione della presenza, al comma 10, della clausola d'invarianza finanziaria.

Il sottosegretario GENTILE formula un avviso contrario sulle proposte 2.2 (testo corretto)/1 e 2.2.

Il PRESIDENTE propone che su tali proposte venga formulato un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene sull'emendamento 6.0.1, suggerendo l'approvazione di un parere di semplice contrarietà, considerato che, con le modifiche proposte, pur onerose nell'immediato, potrebbero derivare, nel lungo periodo, riduzioni dei prezzi dei carburanti conseguenti alla razionalizzazione del sistema dei punti di vendita.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.0.2, rilevando come esso attenga ad una materia di sostanziale competenza legislativa regionale.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento suddetto.

Il sottosegretario GENTILE interviene sulla proposta 8.7, rilevando profili di onerosità derivanti dal capoverso 1-*ter*.

Il PRESIDENTE ritiene che su tale emendamento si possa votare un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso 1-*ter*.

Il sottosegretario GENTILE rappresenta poi la contrarietà dell'Esecutivo sull'emendamento 8.100 (testo corretto), in quanto esso comporta la riduzione di economie di spesa.

In merito all'emendamento 8.0.3, il presidente AZZOLLINI rileva come esso – prevedendo l'istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario – difficilmente possa trovare attua-

zione senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario GENTILE rileva come tale proposta sia suscettibile di determinare maggiori oneri per le amministrazioni interessate, con conseguente inadeguatezza della clausola d'invarianza finanziaria.

Il senatore LUSI (*PD*) rileva che, con l'eccezione del comma 7, l'emendamento in esame preveda lo svolgimento di attività compatibili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, in considerazione della notevole entità delle funzioni previste dalla proposta in esame, il parere della Commissione non possa che essere di contrarietà, sulla base dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MERCATALI (*PD*) preannuncia il dissenso del proprio Gruppo sull'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.3.

Il sottosegretario GENTILE formula una valutazione non osta sull'emendamento 9.3 (testo corretto).

Il senatore LUSI (*PD*) sottolinea come la lettera b) dell'emendamento, laddove si prevede la non obbligatorietà di ulteriori titoli abilitativi edilizi e demaniali, sia suscettibile di determinare minori introiti.

Il senatore DE ANGELIS (*Misto-FLI*) ritiene che la norma in esame abbia una finalità di semplificazione, ferma restando l'obbligatorietà dei titoli concessori e del rispetto della normativa ambientale in materia.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce l'approvazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera b) della proposta in discussione.

Intervenendo sul subemendamento 19.9/2 (testo 2), il senatore MORANDO (*PD*) rileva come la proposta, riguardando il cosiddetto «conto energia», non abbia un impatto diretto sul bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, suggerisce l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento in esame.

Il sottosegretario GENTILE esprime un avviso contrario sui subemendamenti 20.0.4/1 e 20.0.4/2, recanti meccanismi di maxicopertura.

Il presidente AZZOLLINI ricorda, invece, come, in casi analoghi, la Commissione abbia sempre formulato una valutazione non ostativa.

Il sottosegretario GENTILE si sofferma, quindi, sull'emendamento 29.1, relativo all'anagrafe dei cittadini residenti all'estero, rilevandone profili di onerosità.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, l'approvazione di un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GENTILE formula una valutazione negativa sull'emendamento 31.0.1 (testo corretto), riguardante i pagamenti di compensi professionali da parte degli enti previdenziali dovuti a seguito di contenzioso giudiziale.

Il senatore LUSI (*PD*) evidenzia l'onerosità del comma 2, reputandolo suscettibile di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI suggerisce l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in questione.

Successivamente, propone l'approvazione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 34.0.2 (testo corretto)/1, limitatamente al comma 19.

Il sottosegretario GENTILE esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 40.0.300 (già 43.0.3 (testo 3)), 40.0.302 (già 43.0.5) e 43.100/8 (già 19.0.1 (testo corretto/8)).

Il presidente AZZOLLINI, dopo una verifica sulla portata normativa della proposta 43.100/8 (già 19.0.1 (testo corretto)/8), ritiene che sulle proposte suddette la Commissione possa approvare un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esaminati gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.1 (testo 2) (limitatamente al comma 3), 6.3, 7.0.1, 8.7 (limitatamente al comma 1-ter), 8.100 (testo corretto), 8.0.3, 9.3 (testo corretto) (limitatamente alla lettera b), 11.0.100 (testo 2), 19.1, 19.0.2 (limitatamente al comma 4), 19.0.4, 29.1, 40.0.300, 40.0.302 e 43.100/8.

Esprime parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri, sugli emendamenti 2.2 (testo corretto), 2.2 (testo corretto)/1, 19.0.3 e 21.2.

Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 6.0.1, 7.0.2, 19.9/2 (testo 2), 31.0.1 (testo corretto) e 34.0.2 (testo corretto)/1 (limitatamente al comma 19).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 37.0.1 (testo corretto), 39.1, 40.0.1, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.7, 40.0.7/1, 40.0.7/2, 40.0.7/3, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.10/1, 40.0.10/2, 40.0.10/3, 40.0.10/4, 40.0.14, 40.0.11, 40.0.12, 42.11, 42.12 e 42.15, sui quali il parere è sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**269^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SULL'AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 437 E CONNESSI IN
MATERIA DI BANCHE POPOLARI*

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'audizione, in Ufficio di Presidenza, dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 437 e connessi, in materia di banche popolari, svoltasi lo scorso giovedì 23 giugno.

Avverte quindi che i documenti acquisiti nel corso della predetta audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(324) GERMONTANI. – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici*

(2102) MORANDO ed altri. – *Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne*

(2639) LEDDI. – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni fiscali in favore delle donne lavoratrici*

(2779) FLERES ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 324, n. 2102 e n. 2639, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2779 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2779, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 324, n. 2102 e n. 2639 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

La relatrice GERMONTANI (*Misto-FLI*) dà conto della riunione del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo, che ha avuto luogo lo scorso mercoledì 22 giugno. In particolare, in seno al collegio minore, sono state valutate le diverse tipologie di misure di favore previste nei predetti provvedimenti ed è emerso l'orientamento a procedere quanto prima alla predisposizione e valutazione di una proposta di testo unificato.

Passa quindi all'illustrazione del disegno di legge n. 2779, a prima firma del senatore Fleres, rimarcando come anch'esso preveda un'agevolazione in favore delle donne lavoratrici in forma di detrazione fiscale dal reddito delle persone fisiche. Propone alla Commissione di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2779 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 324, n. 2102 e n. 2639, stante la stretta connessione esistente tra le predette proposte legislative.

La Commissione concorda e di conseguenza l'esame del disegno di legge n. 2779 viene congiunto con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 324, n. 2102 e n. 2639.

Il presidente BALDASSARRI, nel ricordare che il Comitato ristretto sui predetti disegni di legge tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani, mercoledì 29 giugno, sottolinea che i lavori del Collegio minore proseguiranno anche sul disegno di legge n. 2779, abbinato in precedenza. La Commissione in sede plenaria procederà all'esame di una proposta di testo unificato una volta definita in seno al Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MERITO AI CONTRATTI DI CREDITO RELATIVI AD IMMOBILI RESIDENZIALI (N.COM (2011) 142 DEFINITIVO)

Il presidente BALDASSARRI rende noto che, in accoglimento di una specifica richiesta da lui avanzata, la Presidenza della 14^a Commissione permanente ha deciso di rinviare a domani la deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sull'atto comunitario in titolo, inizialmente prevista nell'odierna giornata. Precisa al riguardo che tale ri-

chiesta trae origine dall'opportunità di consentire in Commissione una valutazione dei contenuti delle osservazioni già approvate dalla 14^a Commissione.

Il senatore CONTI (*PdL*) riferisce alla Commissione che la Commissione politiche dell'Unione europea ha già proceduto a un approfondito esame della proposta di direttiva in titolo, in relazione alla quale ha approvato delle osservazioni favorevoli con rilievi, il cui testo è stato già trasmesso alla Commissione finanze. Al riguardo evidenzia di ritenere pienamente condivisibili tali osservazioni e rileva che esse possono essere considerate una adeguata espressione del punto di vista del Parlamento sulla proposta di direttiva in esame. Pertanto, ove anche la Commissione concordi con tale valutazione, ritiene opportuno che la 14^a Commissione – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 144, comma 5, del Regolamento – provveda a inviare direttamente al Governo, in forma di risoluzione, le osservazioni da essa già approvate sulla proposta di direttiva in esame. Infatti qualora la Commissione finanze intendesse proseguire e concludere l'esame dell'atto comunitario, ciò potrebbe risultare non produttivo, e comporterebbe anche un allungamento dei tempi per la procedura di partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), pur dando atto del valore delle osservazioni approvate dalla 14^a Commissione, ritiene che sia compito della Commissione finanze procedere alle valutazioni di propria competenza, sull'atto comunitario in titolo, al fine di elaborare un testo ulteriormente arricchito e integrato rispetto a quello trasmesso.

Infatti il settore del credito immobiliare è stato all'origine della crisi finanziaria internazionale, a causa della bolla speculativa dei mutui statunitensi denominati *subprime*, a partire dal luglio del 2007. Rimarca che la responsabilità per la larga diffusione di tali strumenti nei mercati finanziari e anche presso il pubblico dei piccoli risparmiatori va ascritta al sistema bancario e finanziario nel suo complesso e alle agenzie di *rating*. Infatti, fin dalla loro concessione ai privati da parte delle banche specializzate, era noto che si trattava di crediti estremamente rischiosi. La crisi del settore immobiliare ha recentemente colpito anche la Spagna, con il crollo di valore degli immobili, e ha costretto il Governo a intervenire per salvare le banche maggiormente esposte su tale fronte.

Pur rimettendosi all'orientamento della Commissione sull'individuazione del miglior percorso procedurale da seguire, ritiene doveroso che – nel testo da inviare al Governo – sia sottolineata e ribadita la responsabilità del sistema bancario e finanziario nel suo complesso e delle agenzie di *rating* nella crisi del settore immobiliare e sia anche richiamata la necessità di regole europee condivise ed efficaci per una migliore vigilanza sul settore.

La senatrice FONTANA (*PD*), a nome della propria parte politica e anche in qualità di componente della 14^a Commissione, condivide la proposta del relatore Conti, che consentirebbe di valorizzare pienamente la partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente del diritto comunitario, con un intervento efficace e tempestivo rispetto all'importanza della materia oggetto della proposta di direttiva.

Nel merito, le osservazioni approvate dalla 14^a Commissione contengono elementi di riflessione e valutazione già emersi e ampiamente condivisi nel dibattito svolto in Commissione finanze, con particolare riguardo alla necessità – riconosciuta all'unanimità – di avere regole certe a tutela del consumatore, sul piano dell'informazione preventiva, presidiata da un adeguato sistema sanzionatorio.

Di conseguenza condivide l'opportunità che sia la Commissione politiche dell'Unione europea ad approvare il testo che sarà inviato al Governo. Perciò in sede di esame e di votazione del testo stesso ritiene possibile che il senatore Lannutti sottoponga alla Commissione le sue proposte di integrazione, già illustrate in precedenza.

Il presidente BALDASSARRI giudica pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Lannutti sul caso dei mutui *subprime*. Tuttavia rimarca la necessità che il Parlamento italiano faccia conoscere tempestivamente la propria posizione in merito alla proposta di direttiva, sfruttando in materia adeguata gli strumenti concessi per partecipare alla fase ascendente del processo normativo comunitario. Ribadisce quindi che tali obiettivi potrebbe essere conseguiti ove si consentisse alla 14^a Commissione di concludere l'*iter* d'esame dell'atto comunitario. Pertanto, anche sulla scorta del suggerimento avanzato dalla senatrice Fontana, in tale sede il senatore Lannutti potrà sottoporre alla Commissione le sue proposte di modifica del testo da inviare al Governo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel ribadire che i rilievi da lui formulati non avevano affatto l'intenzione di rallentare od ostacolare l'esame della proposta di direttiva, si riserva di intervenire in 14^a Commissione per illustrare le proposte di integrazione condivise dalla propria parte politica, nella prospettiva di elaborare un testo ancora più stringente rispetto all'obiettivo di ripristinare la fiducia dei risparmiatori nel mercato.

Interviene quindi la senatrice LEDDI (*PD*), ad avviso della quale la crisi del settore del credito immobiliare chiama in causa anche le scelte di politica economica del Governo statunitense nell'aver consentito un insostenibile livello di indebitamento da parte dei privati e una valutazione economica degli immobili superiore al loro valore di mercato. In tale scenario, a suo parere, le banche sono state in misura prevalente solo lo strumento di diffusione dei titoli finanziari rischiosi, godendo quindi del sostanziale avallo del potere politico.

La proposta di direttiva in esame potrà rafforzare gli strumenti di vigilanza su tale settore e di tutela dei consumatori, facendo tesoro dell'esperienza del passato.

Il presidente BALDASSARRI interloquisce brevemente per sottolineare che anche in Italia alcune banche hanno concesso prestiti per l'acquisto di immobili per un valore superiore a quello di mercato, anche se si tratta indubbiamente di un fenomeno dalle dimensioni molto ridotte rispetto a quello dei mutui *subprime*.

Il senatore BARBOLINI (PD) giudica condivisibile la soluzione procedurale prospettata dal relatore Conti e rileva tuttavia l'esigenza di un maggiore coordinamento tra i lavori delle Commissioni, per consentire una piena e tempestiva partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario, preservando in particolare gli ambiti di competenza della Commissione finanze nell'esame dei provvedimenti economico-finanziari.

Il senatore LANNUTTI (IdV) richiama l'attenzione sul fatto che i due istituti statunitensi specializzati nell'erogazione di credito per l'acquisto di immobili (*Fannie Mae* e *Freddie Mac*) sono stati oggetto di un corposo intervento pubblico di salvataggio. Di conseguenza, pur prendendo atto delle osservazioni della senatrice Leddi sulle responsabilità del decisore politico, non si può tuttavia a suo parere ignorare che anche i governi sono soggetti ai tentativi di condizionamento del sistema bancario e delle agenzie di *rating*. Tale rischio risulta a suo parere sussistente anche per il Governo italiano, di cui non ha condiviso la decisione di reintrodurre in maniera surrettizia l'anatocismo bancario e di innalzare l'importo dei tassi soglia per l'applicazione della legge antiusura. Tali decisioni, a suo parere, confermano le sudditanze del Governo e del ministro Tremonti alle richieste del settore bancario.

La senatrice GERMONTANI (Misto-FLI) sottolinea la crescente importanza della fase ascendente del processo normativo europeo rispetto alla quale emerge l'esigenza di preservare le competenze delle Commissioni di merito, pur nella consapevolezza che ciò richiederà un maggiore impegno da parte di tutte le forze politiche.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento dei Gruppi, comunica che la 14^a Commissione procederà alla conclusione dell'esame della proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali, provvedendo a inviare al Governo, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, la risoluzione che recepisce le osservazioni già approvate sulla stessa proposta di direttiva.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (n. COM (2011) 121 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno scorso.

Il relatore SCIASCIA illustra uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al presente resoconto. Sottolinea quindi il duplice obiettivo dell'armonizzazione, obbligatoria e non opzionale, della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e delle aliquote tributarie di prelievo, nell'ambito di un regime comune che preveda importi percentuali minimi e massimi, come accade per l'IVA comunitaria e le accise sui carburanti. In caso contrario, ove si mantenesse il carattere opzionale del nuovo regime di calcolo dell'imponibile per le società, si rischierebbe di creare un'ulteriore diversificazione tra i regimi fiscali applicabili.

Il presidente BALDASSARRI avverte che lo schema di risoluzione sarà esaminato e sottoposto a votazione nelle prossime settimane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, nel rinviare a un Documento scritto a disposizione dei Commissari per una più puntuale illustrazione delle finalità della procedura informativa proposta, sottolinea che risulta sempre più necessario che la Commissione proceda a un esame particolareggiato delle possibili linee di riforma del sistema tributario, valutando in particolare l'opzione di ridurre il prelievo sul reddito delle persone fisiche e di aumentare quello relativo all'IVA. In proposito giudica meritevole di specifico approfondimento la posizione del Governo su tale ipotesi. In secondo luogo le risultanze della procedura informativa risulteranno utili alla Commissione in sede di esame e di valutazione del preannunciato disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale.

Al fine di consentire una valutazione più compiuta da parte dei Gruppi parlamentari, ritiene preferibile rinviare alla prossima settimana la deliberazione sulla proposta di indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM
(2011) 121 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 6^a Commissione permanente, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva in oggetto nonché la documentazione ad essa inerente come pure le osservazioni formulate nel corso delle molteplici audizioni svolte in sede di ufficio di Presidenza sull'argomento a cui hanno preso parte professionisti di chiara fama, associazioni di primario interesse ed esponenti dell'Agenzia delle Entrate, formula il seguente parere.

Premesso che:

l'unificazione delle imposte nei paesi membri dell'Unione europea è stata da sempre, cioè dal Trattato di Roma, un impulso primario che ha portato ad una molteplicità di studi ed iniziative e quindi, ma con fatica, ad una prima parziale armonizzazione in materia di imposte indirette (IVA per eccellenza) ed accise;

per il settore delle imposte dirette la via è stata molto più lunga e complessa: dagli studi iniziati nel 2001 si è poi passati alla costituzione di comitati tecnici internazionali e quindi alla formulazione della presente proposta che, *in primis*, detta una specifica disciplina organica per la determinazione di un'imposizione reddituale europea;

la proposta prevede l'armonizzazione della base imponibile (articoli da 9 a 42), le regole per il consolidamento dei redditi (articoli da 54 a 103), le regole per l'accertamento e per i controlli (articoli da 114 a 126); si tratta di un complesso di disposizioni che necessitano, ad avviso di chi scrive ed in prima approssimazione, di maggior specificità giacché esse peccano di eccessiva genericità e, come si dirà più innanzi, carenti per alcuni settori di non poca rilevanza, quali ad esempio per la deducibilità (o l'indeducibilità) degli interessi passivi portati a conto economico;

gli obiettivi primari che la proposta vuole raggiungere possono essere così brevemente compendati:

- La riduzione dei costi di *compliance*;
- L'eliminazione (*rectius*: la riduzione) della problematiche da *transfert price*;
- L'eliminazione delle doppie imposizioni;
- La possibilità di un «consolidato fiscale» sovranazionale con regole applicative, doveri e diritti paritetici.

Fatta questa premessa la Commissione non può che esprimere parere positivo all'iniziativa non solo per le ragioni sopra indicate ma anche per la sicura diminuzione dei costi aziendali per le imprese nazionali, soprattutto quelle di medie dimensioni, prive quindi di proprie strutture fiscali interne che intendano operare nell'Unione tramite proprie consociate. Le nuove disposizioni inoltre dovrebbero sicuramente far diminuire (o meglio annullare) l'utilizzo tra i vari paesi membri della c.d. leva fiscale (non solo per le aliquote ma anche e soprattutto per la base imponibile), che oggi consente ad uno stato di «richiamare» sia gli investitori imprese che i semplici cittadini di altri paesi nella propria giurisdizione fiscale con evidente danno per il paese con aliquota e base imponibile più elevate.

Da una lettura, poi, sistematica del testo non può sfuggire l'utilizzo di un linguaggio chiaro e piano, comprensibile anche ai non addetti ai lavori nonché, fatto ancor più positivo, il limitato ricorso a criteri forfettari di determinazione di costi e ricavi che, come è noto a chi deve operare con diversi criteri, impongono calcolazioni di notevole complessità.

Degno di particolare nota positiva il disposto dell'articolo 80 della proposta intitolato «Norme generali anti abusi» dove viene linearmente indicato il parametro per distinguere le operazioni fittizie, cioè quelle poste in essere al fine di ottenere un vantaggio (ingiusto) fiscale, da quelle che, anche se di particolare complessità, non hanno finalità elusive pur consentendo un «risparmio d'imposta». L'auspicio è che tale norma, peraltro unanimemente apprezzata nel corso delle varie audizioni, possa essere recepita nel nostro ordinamento.

Si propongono comunque, in prima approssimazione, i seguenti suggerimenti :

a) prevedere una più chiara definizione (nell'articolo 5) del concetto di «centro di direzione e controllo» e di quello di «sede di direzione effettiva» di cui al successivo articolo 6 comma terzo;

b) prevedere un limite percentuale per la deducibilità dei crediti non recuperabili;

c) rivedere il criterio per la determinazione dell'ente preposto all'attività di controllo e d'accertamento in quanto il principio di base, quello dell'«*one the shop*» vale a dire il rapporto esclusivo tra il soggetto d'imposta (contribuente principale) con unica Amministrazione finanziaria, quella cioè del paese di maggior «rilievo» del contribuente. Tale principio potrebbe però consentire, nell'attuale formulazione, ai contribuenti la scelta di un Amministrazione fiscale di un paese con più blande attività di controllo e, soprattutto, di accertamento.

Conclusioni

Nel confermare quindi la valutazione positiva sugli aspetti richiamati la Commissione rimarca che la proposta di direttiva, se attuata con l'accordo degli stati membri dell'U.E. porterebbe un'innovazione epocale.

Purtroppo, così come si è udito anche dalla relazione dei funzionari del MEF, il cammino è ancora molto lungo.

Ciò posto l'attuazione della proposta in esame, per essere di piena attuazione di una fiscalità comunitaria e per dirimere le divergenti tesi delle diverse amministrazioni fiscali dovrebbe recepire le seguenti sostanziali modificazioni:

– la prima è quella di rendere obbligatoria e non più facoltativa l'adozione della disciplina fiscale proposta; non appare del tutto convincente il regime facoltativo che introdurrebbe un nuovo sistema in piena convivenza, però, con quelli vigenti negli altri 27 paesi dell'Unione europea con l'effetto che i regimi fiscali diverrebbero 28;

– la seconda è l'unificazione (o meglio l'armonizzazione) non solo delle basi imponibili ma anche delle aliquote; nel senso che la emananda normativa (obbligatoria per tutti gli Stati U.E.) dovrebbe prevedere un'aliquota base, consentendone il discostamento ai singoli stati, in aumento o diminuzione, per non più di tre punti percentuali.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 28 giugno 2011

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 215 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 13,30

AUDIZIONE INFORMALE SINDACATI ADI, AND, ANDU, APU, COSAU (ADU, CIPUR, CISAL, CNRU CNU) CISL-UNIVERSITÀ, CONFISAL-SNALS-CISAPUNI, COMPASS, FLC-CGIL, LINK-COORDINAMENTO UNIVERSITARIO, RETE-29 APRILE, SNALS-DOCENTI UNIVERSITÀ, SUN, UDU, UGL-UNIVERSITÀ E RICERCA, UILPA-UR, USB-PUBBLICO, USPUR, SAUR, CIPUR E ANIEF IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 372

Sottocommissione per i pareri

20^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(2742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005: parere favorevole

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 216 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONE DOCENTI DI CONSERVATORIO E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI (ADOC) E UNIONE ARTISTI U.N.A.M.S. IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1693 E ABBINATI

Plenaria

310^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Villari.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLE AUDIZIONI DEI MINISTRI GELMINI E GALAN E DI UN DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) sollecita le audizioni del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali, nonché del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, dottor Mario Resca, giudicando gravemente lesivo della dignità dell'Istituzione parlamentare la perdurante ed ingiustificabile assenza dei Ministri Gelmini e Galan, nonostante le ripetute richieste di intervento in Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che, nella giornata di ieri, il Ministro Gelmini ha comunicato la disponibilità a intervenire in Commissione martedì 5 luglio 2011, alle ore 14,30. L'audizione del Direttore generale per la valorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali potrà svolgersi allorché sia stata acquisita la preventiva autorizzazione del Ministro

per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato, e comunque solo dopo aver audito lo stesso Ministro.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) interviene per sollecitare l'audizione del ministro Galan, che non è sinora intervenuto in Commissione per illustrare le linee programmatiche del suo Ministero.

Il sottosegretario VILLARI fa presente di aver ricevuto espresse indicazioni da parte del ministro Galan che ha assicurato un suo prossimo intervento in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (*PdL*), il quale illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della Commissione facendo presente che l'articolo 1 – modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 220 del 2010, soppresso dall'articolo in esame.

Il comma 16 dell'articolo 4 reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di procedere all'attuazione al federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 – che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali – una ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la Seconda guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale. Le modifiche introdotte mirano inoltre a semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso la modifica dell'articolo 146 del predetto Codice. In base alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria. Spetta adesso al Soprintendente – e non più all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica – il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo. Viene stabilita l'efficacia immediata dell'autorizzazione e l'applicabilità del citato articolo 146 anche alle atti-

vità minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, ad una procedura *ad hoc* nel vigente comma 15 dello stesso articolo 146. È stata inoltre estesa la durata massima consentita per l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica di cose e beni culturali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, introducendo la possibilità di rinnovare, una sola volta, il termine di quattro anni fissato dalla normativa vigente.

La lettera d-*bis*) dell'articolo 6, comma 2, – inserita nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati – reca novelle introdotte a fini di semplificazione che concernono alcuni obblighi di comunicazione, a carico di cittadini ed imprese, nel settore previdenziale ed assistenziale. In particolare, il numero 3) concerne l'indennità mensile di frequenza, in favore dei minori di anni diciotto, riconosciuti mutilati ed invalidi civili oppure ipoacusici, che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado (ivi compresi l'asilo nido e la scuola materna), oppure centri di formazione o di addestramento professionale intesi al reinserimento sociale dei soggetti stessi. La novella prevede che, qualora l'indennità sia erogata in relazione alla frequenza di scuole, pubbliche o private, il legale rappresentante del minore (nella fase successiva alla presentazione della prima domanda) debba trasmettere all'INPS, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione ai medesimi corsi scolastici.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, modificati dalla Camera, introducono nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata destinate a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno. A tal fine si autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa col Ministero per lo sviluppo economico a stipulare appositi contratti di programma per la ricerca (denominati «Contratti di programma per la ricerca strategica») con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, e con i distretti, per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei suddetti contratti anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata. I commi da 3 a 16, alcuni dei quali modificati dalla Camera dei deputati, concernono l'istituzione della Fondazione per il merito, finalizzata a promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario. I membri fondatori sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla stessa Fondazione, anche attraverso l'emanazione di direttive. Lo statuto, approvato con decreto interministeriale, disciplina la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati. In particolare, la Fondazione gestirà il fondo per il merito degli studenti universitari e coordinerà operativamente la somministrazione delle prove nazionali *standard* per

l'accesso al fondo medesimo, mentre le prove saranno realizzate dalle istituzioni del Sistema nazionale di valutazione. La Fondazione è inoltre autorizzata a concedere finanziamenti e rilasciare garanzie in favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, ulteriori apporti dello Stato, risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati; la Fondazione può avere accesso alle risorse del Programma operativo nazionale ricerca e competitività FESR 2007-2013 e di altri programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei. Per l'anno 2011 è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, di cui 9 milioni costituiscono la dotazione del fondo per il merito e uno è per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione; a decorrere dal 2012 è autorizzata la spesa di un milione di euro a favore della Fondazione. La lettera *b*) del comma 5, a seguito delle modifiche subite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che siano chiamati a far parte del comitato consultivo della Fondazione anche rappresentanti dei collegi universitari. Il comma 17, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili. Il piano, che sarà verificato annualmente al fine di eventuali rimodulazioni, può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni sulla base dei posti vacanti e disponibili per quell'anno. Le modifiche introdotte prevedono che ai docenti incaricati a tempo determinato, continuativamente in servizio presso pluriclassi, sia riconosciuta una speciale valutazione del servizio prestato presso sedi considerate in zona disagiata, secondo criteri da definire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 18, modificato alla Camera dei deputati, al fine di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ausiliario-tecnico-amministrativo, integra l'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che – in attuazione della Direttiva n. 1999/70/CE – disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato, escludendo dal campo di applicazione del provvedimento i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA. La disposizione precisa, in particolare, che in ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 368 del 2001 (in base al quale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato). Le modifiche apportate hanno integrato la disposi-

zione con ulteriori richiami normativi, al fine di rafforzare i motivi di esclusione del personale scolastico dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, trattandosi di settore oggetto di peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza numerica delle relative dotazioni organiche. Con il comma 19, si stabilizza al 31 agosto di ogni anno il termine per le assunzioni a tempo indeterminato e per i provvedimenti di assegnazione o utilizzazione riguardanti il personale insegnante e ATA di ruolo – incluse le supplenze annuali – nonché per il conferimento degli incarichi di presidenza. Il comma 20, modificato, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti sia effettuato ogni tre anni (anziché ogni due), con possibilità di trasferimento in un'unica provincia. Le modifiche introdotte prevedono che l'aggiornamento non comporti possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie e che il trasferimento in altra provincia avvenga secondo il proprio punteggio, ossia con l'inserimento «a pettine». Inoltre, si è previsto che anche le graduatorie di istituto siano aggiornate con cadenza triennale (anziché biennale). Il comma 21, modificato alla Camera, dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011-2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. A tal fine, è stato sostituito il primo periodo dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994; restano pertanto impregiudicate le deroghe per infermità o assistenza previste dal secondo periodo del medesimo comma 3. Il comma 21-bis detta norme sui lavoratori precari della scuola estendendo all'anno scolastico 2011-2012 le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 134 del 2009, che stabiliscono la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze in caso di mancato rinnovo dell'incarico annuale, la partecipazione a progetti per attività di carattere straordinario, di durata variabile da tre a otto mesi, con eventuale compenso di partecipazione, nonché la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie indipendentemente dall'effettiva durata dell'impiego nel corso dell'anno scolastico a favore del personale della scuola che in tale anno scolastico non possa stipulare, per carenza di posti, un contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo del triennio precedente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1710) VITA ed altri. – Disposizioni per garantire la neutralità delle reti di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo sviluppo del software aperto (Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione

Il senatore VITA (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto, facendo preliminarmente presente che *Internet* costituisce sempre più un veicolo importante di scambio ed aggregazione dei cittadini, in particolare dei «nativi digitali», e che pertanto occorre evitare qualunque forma di discriminazione al suo accesso e al suo uso. Nell'era digitale, la rete rappresenta un supporto fondamentale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, su base egualitaria. Emerge così l'esigenza di contrastare il *digital divide* nelle sue varie cause, tra cui in particolare quelle dovute ad una inadeguata informazione e quelle dovute a carenze tecnologiche di rete in determinate zone del territorio nazionale. Nel merito delle osservazioni, ritiene che si possa suggerire, con particolare riguardo all'articolo 2, di esplicitare con maggiore dettaglio i contenuti della «Carta dei diritti». Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di dettagliare maggiormente, all'articolo 3, alcune definizioni, a partire da quelle di «rete», di «operatori di rete», nonché di «fornitore di servizio e di rete». In merito alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione – di cui all'articolo 9 – l'adozione del *software* aperto andrebbe considerata a condizione che essa risulti economicamente più vantaggiosa e maggiormente affidabile. Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle università – di cui all'articolo 12 – sottolinea l'esigenza di rimettere a tali enti, nelle loro diverse articolazioni, la scelta sulle tipologie di attività da adottare, anche nella prospettiva di non intaccarne l'autonomia.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) interviene sulla proposta di parere illustrata dal relatore precisando talune differenze tecniche esistenti nella manutenzione dei *software* aperti e di quelli a pagamento. In particolare, eventuali problemi che si manifestino nell'utilizzo dei *software* a pagamento sono coperti dalle garanzie per la licenza d'uso. Tali garanzie non sono invece disponibili allorché si impieghi un *software* aperto. I risparmi derivanti dall'impiego del *software* aperto non sono, pertanto, sempre sicuri e molte istituzioni che lo hanno impiegato hanno poi dovuto assumere tecnici programmatori per operare le necessarie modifiche ai codici sorgenti. Il *software* aperto può invece assicurare un effettivo risparmio solo in contesti in cui le istituzioni pubbliche dispongano di conoscenze tecniche nell'ambito del proprio personale, come nel caso dei centri di calcolo delle università. Per quanto riguarda poi la Carta dei diritti a cui il disegno di legge n. 1710 fa riferimento, è opportuno chiarire quali siano i diritti che si intende tutelare. Osserva infine che alcuni contenuti del disegno di legge, ad esempio quelli indicati all'articolo 3 e all'articolo 15, ben potrebbero essere specificati con disposizioni regolamentari che ne consentirebbero un più celere aggiornamento.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene che il punto 4) della proposta di parere illustrata dal Relatore debba costituire, in considerazione della rilevanza dell'autonomia universitaria, una condizione per l'espressione del parere favorevole e non una mera osservazione.

Il PRESIDENTE osserva che nel caso in cui il Relatore recepisca l'indicazione del senatore Rusconi devono essere soppresse, al punto 4), le parole: «*specifico*» e «*anche*».

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) fa presente che il contenuto dell'articolo 11 potrebbe ingenerare confusione sugli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni poiché l'elenco dei documenti da pubblicare sui siti istituzionali, a cui l'articolo fa riferimento, rischia di essere incompleto. Andrebbe, a suo avviso, inserita una premessa che faccia salva la vigente normativa in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla promozione di interventi formativi miranti alla alfabetizzazione informatica, sarebbe opportuno inserire gli anziani tra i destinatari delle attività di educazione all'uso consapevole delle tecnologie dell'informatizzazione della comunicazione (TIC) di cui all'articolo 13, comma 1. Esprime infine perplessità sui contenuti del comma 3 dell'articolo 13, che prevede accordi di programmi con la RAI per la promozione delle attività di educazione all'uso consapevole delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e del comma 7 dell'articolo 9, in base al quale le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale finalizzati alla conoscenza del *software* utilizzato.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara di accogliere le indicazioni dei senatori intervenuti sulla proposta di parere già illustrata. Riformula pertanto una proposta di parere con condizione e osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto.

I senatori RUSCONI (*PD*), POLI BORTONE (*CN-Io Sud*), ASCIUTTI (*PdL*) e GIAMBRONE (*IdV*) dichiarano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari sulla proposta di parere favorevole modificata.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni è posta ai voti e quindi approvata.

IN SEDE REFERENTE

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) **BUGNANO ed altri.** – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) **ASCIUTTI ed altri.** – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) **ASCIUTTI ed altri.** – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(2276) **CAMBER e STIFFONI.** – *Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(2406) **STIFFONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati*

(2415) **SBARBATI ed altri.** – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale*

(2675) **STIFFONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il relatore **ASCIUTTI (PdL)** comunica che nella giornata di oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti dell'Associazione Docenti di Conservatorio e Istituti Musicali Pareggiati (ADOC) e dell'Unione Artisti U.N.A.M.S., i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (n. COM (2011) 289 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore **VITA (PD)** il quale evidenzia che la proposta di direttiva in esame mira ad istituire un apposito quadro giuridico che disciplini determinati usi di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei, archivi ed emittenti di servizio pubblico. L'attuale coesistenza di approcci nazionali non coordinati tra loro in materia di opere orfane rende complessa la loro messa a disposizione nel contesto dell'Unione europea. Poiché l'obiettivo dell'azione da intraprendere, vale a dire la certezza del diritto in merito all'uso di opere or-

fane, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, essere raggiunto meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'istituzione di un quadro giuridico unico che disciplini l'accesso alle opere orfane a livello europeo rappresenta un'innovazione che non richiede eccessivi interventi rispetto allo *status quo*; di conseguenza la presente proposta di direttiva appare congrua agli obiettivi che intende perseguire. Al fine di rendere accessibile al pubblico un'opera protetta dai diritti d'autore è necessario ottenere la relativa autorizzazione. Qualora il titolare dei diritti d'autore gravanti sull'opera non fosse identificabile o rintracciabile, essa sarebbe considerata orfana e non sarebbe possibile richiedere l'autorizzazione del caso; di conseguenza, le biblioteche o altri istituti che rendessero pubblicamente disponibili i contenuti di tale opera senza la relativa autorizzazione rischierebbero di violarne i diritti d'autore. Per ovviare a tale situazione, mediante la presente proposta di direttiva, è stata suggerita l'istituzione di un quadro giuridico unico che permetta un legittimo accesso online e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche o archivi digitali, nel momento in cui esse sono utilizzate da tali istituti nell'adempimento della loro missione di interesse pubblico.

L'oggetto e il campo di applicazione della presente proposta di direttiva, così come indicato dall'articolo 1, è costituito da materiale in possesso di biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi pubblicamente accessibili, istituti per il patrimonio cinematografico ed archivi di emittenti del servizio pubblico; inoltre, nel settore della carta stampata sono altresì contemplate le opere visive, come fotografie e illustrazioni contenute in tali opere pubblicate. L'articolo 2 afferma che un'opera è considerata orfana se il titolare dei diritti non è stato individuato o non è rintracciabile; esso, inoltre, afferma che lo *status* di opera orfana può essere accertato solo dopo che le biblioteche, gli istituti di istruzione, gli archivi, i musei e le emittenti del servizio pubblico abbiano svolto, in via preventiva, una ricerca diligente. Una ricerca diligente va svolta esclusivamente nello Stato membro di prima pubblicazione dell'opera ritenuta orfana e secondo modalità ben precise (articolo 3). Dopo aver accertato lo *status* di opera orfana, il materiale in questione potrà essere riconosciuto come tale in tutta l'Unione, secondo il principio del riconoscimento reciproco sancito dall'articolo 4, così da essere messo a disposizione nel territorio di tutti gli Stati membri, anche senza la relativa autorizzazione. In questo modo, inoltre, si potrà evitare che la medesima ricerca sia ripetuta più volte. Tuttavia, gli Stati membri devono assicurarsi che i titolari dei diritti di un'opera considerata orfana abbiano, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale *status* (articolo 5). L'articolo 6 e l'articolo 7 elencano, rispettivamente, gli usi consentiti delle opere orfane da parte dei beneficiari citati nell'articolo 1 e le condizioni alle quali gli Stati membri possono prevedere ulteriori usi. L'articolo 11 statuisce, infine, che entro un anno dalla data di attuazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo una rela-

zione sull'applicazione della direttiva in esame. In particolare, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della stessa direttiva.

L'iniziativa in oggetto può essere considerata come una reazione delle istituzioni europee allo scarso sèguito che hanno avuto negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'Unione i numerosi strumenti non vincolanti adottati in passato in questo ambito. Fra tali strumenti, si distingue la raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità *online* del materiale culturale e sulla conservazione digitale. L'istituzione di un quadro giuridico che faciliti la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane anche oltre frontiera, all'interno del mercato unico, costituisce, infine, una delle azioni fondamentali contenute nell'agenda digitale europea nel quadro della strategia «Europa 2020».

Osserva in conclusione che il tema trattato dalla proposta di direttiva in esame appare ampiamente condivisibile poiché viene incontro, con un testo equilibrato, alle esigenze dei fruitori delle reti informatiche pubbliche e tiene conto delle posizioni dei sostenitori del diritto d'autore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1710

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che *internet* costituisce sempre più un veicolo importante di scambio ed aggregazione dei cittadini, in particolare dei «nativi digitali», e pertanto occorre evitare qualunque forma di discriminazione al suo accesso e al suo uso;

tenuto altresì conto che, nell'era digitale, *internet* rappresenta un supporto fondamentale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, reso possibile su base egualitaria;

condivisa l'esigenza di contrastare il *digital divide* nelle sue varie cause, tra cui in particolare quelle dovute ad inadeguata informazione informatica e quelle dovute a carenze tecnologiche di rete in determinate zone del Paese;

manifestato apprezzamento per la volontà di promozione dell'alfabetizzazione informatica degli studenti e dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 13;

esprime, per quanto di competenza (e cioè per i settori della ricerca, formazione e università), parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. sul piano generale, con riferimento all'articolo 2, si suggerisce di considerare se non sia il caso di esplicitare con maggiore dettaglio i contenuti della «carta dei diritti»;

2. sempre sul piano generale, si invita a valutare l'opportunità di dettagliare maggiormente all'articolo 3 alcune definizioni, a partire da quelle di rete, di operatori di rete, nonché di fornitore di servizio e di rete;

3. in merito alla informatizzazione della Pubblica amministrazione – di cui in particolare all'articolo 9 – si suggerisce di considerare l'adozione del *software* aperto, a condizione che ciò risulti economicamente più vantaggioso e maggiormente affidabile;

4. con specifico riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle Università – di cui in particolare all'articolo 12 – si evidenzia l'esigenza di rimettere a tali enti, nelle loro diverse articolazioni, la scelta sulle tipologie di attività da adottare, anche nella prospettiva di non intaccare l'autonomia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1710

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che *internet* costituisce sempre più un veicolo importante di scambio ed aggregazione dei cittadini, in particolare dei «nativi digitali», e pertanto occorre evitare qualunque forma di discriminazione al suo accesso e al suo uso;

tenuto altresì conto che, nell'era digitale, *internet* rappresenta un supporto fondamentale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, reso possibile su base egualitaria;

condivisa l'esigenza di contrastare il *digital divide* nelle sue varie cause, tra cui in particolare quelle dovute ad inadeguata informazione informatica e quelle dovute a carenze tecnologiche di rete in determinate zone del Paese;

manifestato apprezzamento per la volontà di promozione dell'alfabetizzazione informatica degli studenti e dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 13;

esprime, per quanto di competenza (e cioè per i settori della ricerca, formazione e università), fatta salva la vigente normativa in materia di trasparenza del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, parere favorevole con la seguente condizione:

con riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle Università – di cui in particolare all'articolo 12 – si evidenzia l'esigenza di rimettere a tali enti, nelle loro diverse articolazioni, la scelta sulle tipologie di attività da adottare, nella prospettiva di non intaccarne l'autonomia;

e con le seguenti osservazioni:

1. sul piano generale, con riferimento all'articolo 2, si suggerisce di considerare se non sia il caso di esplicitare con maggiore dettaglio i contenuti della «carta dei diritti»;

2. sempre sul piano generale, si invita a valutare l'opportunità di dettagliare maggiormente all'articolo 3 alcune definizioni, a partire da quelle di rete, di operatori di rete, nonché di fornitore di servizio e di rete;

3. in merito alla informatizzazione della Pubblica Amministrazione – di cui in particolare all'articolo 9 – si suggerisce di considerare l'adozione del *software* aperto, a condizione che ciò risulti economicamente più vantaggioso e maggiormente affidabile;

4. con riferimento alla promozione di interventi formativi miranti alla alfabetizzazione informatica, si ritiene opportuno inserire gli anziani tra i soggetti destinatari delle attività di educazione all'uso consapevole delle tecnologie dell'informatizzazione della comunicazione (TIC) di cui all'articolo 13, comma 1.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 28 giugno 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Plenaria

296^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giancarlo D'Andrea, Commissario straordinario di Tirrenia Navigazione S.p.A. in a.s., il dottor Lorenzo Murrari, direttore affari generali e la dottoressa Maria Grazia Camerlengo, ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale: audizione del Commissario straordinario di Tirrenia Navigazione S.p.A. in a.s.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli auditi, introduce le tematiche oggetto dell'audizione odierna, riepilogando, altresì le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor D'ANDREA, premesso che la sua esposizione avrà ad oggetto esclusivamente le materie che attengono all'amministrazione straordinaria, precisa che nell'informazione resa dagli organi di stampa e talvolta anche da esponenti di autorità pubbliche locali, sono state rappresentate circostanze pienamente non sempre corrispondenti alla realtà. Tirrenia ha sempre operato nel pieno rispetto della convenzione, prorogata *ex lege*, in attesa della conclusione della procedura di privatizzazione e nessuna contestazione in proposito è stata mai mossa all'Amministrazione straordinaria. In nessun caso, pertanto, può sollevarsi il tema della pretesa violazione delle garanzie della continuità territoriale.

Per quanto riguarda le tratte fuori convenzione, i prezzi praticati non sono sostanzialmente aumentati, ma le generali condizioni di mercato ed in particolare il prezzo del carburante non hanno consentito di praticare prezzi che non corrispondano a quelli di mercato, sotto forma di agevolazioni, sconti, prezzi calmierati.

Afferma di non poter riferire in merito all'esercizio delle attività delle imprese private concorrenti, non competendogli alcuna valutazione in merito, e segnala che l'indagine aperta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito all'aumento delle tariffe sulle rotte fuori convenzione non coinvolge Tirrenia, in quanto dai dati forniti da quest'ultima non sono evidentemente emersi elementi che giustificassero un'istruttoria nei suoi confronti.

Circa le modalità di svolgimento della procedura di cessione del compendio aziendale di Tirrenia, l'Amministrazione straordinaria ha seguito le regole previste dalla legge per l'assegnazione al miglior offerente nel rispetto dei canoni di trasparenza e parità di trattamento. All'esito di tale procedura, si è disposta l'aggiudicazione in favore dell'unica offerta che ha raggiunto un livello di prezzo pari a quello indicato dal valutatore indipendente nominato dal Ministero dello sviluppo economico una volta individuato l'interlocutore in CIN – Compagnia Italiana Navigazione, sono state avviate la procedura sindacale e la procedura *antitrust*, attualmente in corso. Nel frattempo, si sono verificati gli incrementi tariffari decisi dagli armatori privati. Tirrenia si è limitata a diminuire la propria attività promozionale al fine di ammortizzare l'aumento dei costi, in particolare quello del carburante.

Quanto alla cessione di Siremar, nell'ambito della relativa procedura sono state presentate due offerte. Nel mese di luglio si procederà a proporre ai competenti Ministeri l'aggiudicazione di tale compendio aziendale.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*) domanda per quale motivo la vendita di biglietti da parte di Tirrenia abbia avuto inizio, quest'anno, con grande ritardo. Sollecita inoltre chiarimenti sul bilancio di Tirrenia e sul perché l'aumento del costo del carburante abbia influito sul costo dei biglietti in maniera diversa con riferimento alle diverse compagnie di navigazione e alle varie rotte. Chiede, infine, un approfondimento sulle modalità con le quali il regime di continuità territoriale sarà garantito anche dopo la privatizzazione.

Il dottor D'ANDREA fornisce chiarimenti sulle finalità e sull'attività dell'amministrazione straordinaria. Per quanto riguarda l'apertura delle prenotazioni, segnala che la tempistica è stata influenzata dalla necessità di dare attuazione alle normative europee che hanno richiesto di recente l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza delle flotte. Tirrenia ha dunque dovuto sospendere periodicamente alcune tratte per effettuare la revisione delle navi. Ciò ha determinato che l'apertura delle prenotazioni relative ad alcune tratte per la Sardegna sia avvenuta il 15 gennaio per i biglietti fino a maggio, e, dopo circa un mese, per i biglietti relativi al resto dell'anno. Sottolinea che nessuna linea è stata cancellata, ma si è verificata una semplice sospensione per il tempo strettamente necessario ad adeguarsi alle direttive europee.

In merito all'incremento del costo del carburante, osserva che l'effetto dello stesso sul costo del biglietto può variare a seconda della struttura aziendale. Per quanto riguarda Tirrenia, ribadisce che l'incremento del costo del carburante ha determinato esclusivamente una riduzione delle campagne promozionali sulle sole tratte fuori convenzione. In conclusione, sottolinea che l'acquirente del compendio aziendale avrà l'obbligo di sottoscrivere una convenzione che garantisce la continuità territoriale.

Il senatore SANNA (*PD*), ricordato che nel programma di cessione si è scelto di vendere il compendio aziendale, separando gli *asset* dai debiti, chiede chi dovrà accollarsi questi ultimi. Segnala che, sulla base di un'interpretazione dell'articolo 14 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna, è stato sostenuto che quest'ultima potrebbe vantare un diritto a subentrare nella titolarità del compendio aziendale Tirrenia e chiede se la Regione Sardegna abbia mai rappresentato tale prospettiva all'Amministrazione straordinaria. Domanda se le somme previste convenzionalmente siano sufficienti a garantire la continuità territoriale e se ci siano stati da parte della Regione Sardegna tentativi di discutere i contenuti delle convenzioni di esercizio. Sollecita infine una valutazione sugli effetti di un eventuale rifiuto di CIN ad adempiere le obbligazioni del compratore.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) chiede un approfondimento sulla determinazione dei livelli tariffari.

Il dottor D'ANDREA afferma che ai debiti di Tirrenia si farà fronte con la liquidazione dei cespiti di quest'ultima, quali le risorse derivanti dal compendio di cabotaggio, gli immobili, le navi in disarmo e la Siremar. Osserva che i corrispettivi per la continuità territoriale dovranno essere valutati anche alla luce del miglioramento dell'efficienza del servizio. Sottolinea che i contatti con la Regione autonoma della Sardegna hanno avuto ad oggetto aspetti quali il tipo di servizio, la periodicità dello stesso e le tariffe. In merito alla possibilità che CIN dichiari di non voler adempiere alle obbligazioni del compratore, premesso che al momento non sussistono elementi per accreditare un tale scenario, afferma che l'Amministrazione straordinaria ricorrerebbe a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per simili situazioni.

Il senatore SANCIU (*PdL*) ricorda che, a causa del cartello che si è costituito alla fine del 2010 e si è reso visibile all'inizio del 2011, le tariffe dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna sono aumentate fino al 130 per cento. Ciò sta determinando enormi danni per la Sardegna, e, in particolare, per i suoi imprenditori. Ritiene inaccettabile che nella procedura di privatizzazione non si tenga conto, a livello politico, della fondamentale esigenza di garantire la continuità territoriale.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) afferma che il processo di privatizzazione di Tirrenia è nato sotto i peggiori auspici, a causa di un'errata interpretazione della normativa europea, che chiedeva la distinzione tra servizi universali e servizi di mercato e non imponeva invece la privatizzazione *tout court*. Tra qualche mese si capirà che il costo dell'operazione sarà ancora una volta scaricato sulla collettività, con esclusivo beneficio degli armatori privati e con la creazione di un monopolio. Preso atto che l'indagine *antitrust* non riguarda Tirrenia, afferma che permangono

comunque dubbi sull'aumento delle tariffe, soprattutto per quanto riguarda l'asserito collegamento con l'aumento del costo del carburante.

Il dottor D'ANDREA chiarisce che la questione delle tariffe riguarda esclusivamente alcune linee ed il solo periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, mentre durante tutto il resto dell'anno si applicano le tariffe convenzionali.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare gli auditi ed i senatori intervenuti, comunica che il documento presentato sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Il presidente GRILLO dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRILLO comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2750 «Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio».

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**240^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI (*PdL*) rileva preliminarmente che il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ha ad oggetto una serie di rilevanti misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia.

Si tratta di un provvedimento che, fin dalla sua emanazione, esplica i propri effetti verso molti settori della vita economica e verso la finanza pubblica, in linea con le scadenze temporali e gli obiettivi del Documento di economia e finanza e in attuazione di alcune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento citato.

A riprova dell'ampia portata del decreto-legge e della fiducia nell'efficacia degli interventi proposti, può valere la considerazione per cui esso è stato adottato in modo collegiale dall'intera compagine di Governo, che ha comunque fatto riferimento al ruolo di regia del Ministro dell'economia e delle finanze, con il risultato di un complesso di interventi atti a rilanciare l'economia senza gravare il bilancio statale con nuove spese pubbliche.

Occorre del resto ricordare come il testo del provvedimento, nel suo passaggio parlamentare alla Camera, abbia subito delle modifiche che, senza intaccare di fondo le caratteristiche delineate, hanno contribuito a confermare e migliorare le prospettive dello stesso in termini di efficacia quanto a sostegno dell'economia e controllo sulla spesa pubblica.

Secondo quanto accennato – prosegue il relatore – molti sono i settori della vita economica e sociale nei cui confronti il provvedimento produce effetti di immediata rilevanza, tra i quali, in via di sintesi, si possono ricordare: misure a favore delle imprese, come i crediti d'imposta legati anche a progetti di ricerca o a nuove assunzioni, con una spinta all'incremento del mercato del lavoro; una forte attività di semplificazione nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche, stimolando alcune liberalizzazioni ma senza pregiudicare un efficace sistema di controllo; semplificazioni di adempimenti, anche fiscali, a favore delle imprese e dei cittadini; significative misure nel settore scolastico, ambientale, tributario.

Nel contesto del complesso di norme risultante dal testo originario con le modifiche apportate dalla Camera, sono altresì presenti disposizioni che fanno riferimento al comparto primario, e che richiamano in modo diretto i profili di competenza della Commissione.

La lettera *f-septies*) del comma 2 dell'articolo 6, introdotta durante l'esame presso la Camera, introduce la possibilità per i consorzi agrari di istituire al proprio interno, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni con gestione separata che potranno ottenere il riconoscimento come «Organizzazioni di produttori» in base alle norme che regolano le stesse.

Tale possibilità – prosegue il relatore – concessa previo adeguamento in tal senso degli statuti, è ammessa per la sola adesione degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese. Vincoli e controlli previsti per le organizzazioni di produttori si estendono esclusivamente alle nuove sezioni.

Una ulteriore disposizione di diretto interesse, anch'essa introdotta nell'*iter* alla Camera, riguarda il comma 1 dell'articolo 7, in tema di semplificazioni fiscali a favore delle imprese e dei contribuenti, oggetto di un ampio elenco corrispondente alle diverse lettere del comma stesso, a cui è stata aggiunta la lettera *t-bis*) che prevede tra gli oggetti di semplificazione il riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.

Nell'ambito dello stesso articolo 7, una ulteriore disposizione di rilievo è ravvisabile all'interno del comma 2, anch'esso contenente una numerosa serie di misure di semplificazione. Si tratta della lettera *ee*), incidente sull'acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola.

La norma prevede che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di tali terreni, avendo già effettuato una precedente rideterminazione del valore, possano detrarre dall'imposta sostitutiva relativa alla nuova rivalutazione l'importo dell'imposta già versata.

La successiva lettera *ff*) specifica che coloro che non effettuano la detrazione di cui sopra possono richiedere il rimborso dell'imposta già versata, entro termini di decadenza e limiti di importo.

L'esame alla Camera – prosegue il relatore – ha introdotto all'articolo 7 commi ulteriori. In particolare, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* riprendono la materia del riconoscimento della ruralità degli immobili, sia a uso abitativo che strumentale. Viene prevista in tal senso una semplificazione nel procedimento per la variazione catastale, in cui assume rilievo

un'autocertificazione del soggetto interessato, e un termine preciso (20 novembre 2011) per la verifica e l'eventuale convalida, da parte dell'Agenzia del territorio, sia della certificazione sia dell'attribuzione di nuova categoria catastale, per arrivare a una definizione conclusiva non oltre il 20 novembre 2012 in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria.

Particolare rilevanza rivestono i commi 11 e 12 dell'articolo 8, diretti a consentire agli agricoltori di cedere a istituti finanziari i crediti da loro vantati e derivanti dal possesso dei titoli di pagamento diretto previsti dalla PAC, in tal modo agevolando le loro capacità di finanziamento. Le modalità di tale cessione saranno definite con un decreto ministeriale, che ai sensi del comma 12 sarà emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

L'esame alla Camera ha portato a modificare i riferimenti alle fonti comunitarie che attualmente disciplinano il regime di aiuto in questione, avente ad oggetto i suddetti finanziamenti PAC. Tali riferimenti sono pertanto: l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73 del 2009, in cui sono disciplinate le modalità di trasferimento dei diritti di aiuto, che possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro; l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1120 del 2009, ove si prevede che il trasferimento dei diritti possa aver luogo in qualsiasi momento dell'anno, stabilendo altresì i tempi e le modalità di comunicazione della cessione alla competente autorità statale; il successivo articolo 27 dello stesso regolamento, in cui si disciplina l'affitto di terra con clausola di trasferimento di diritti d'aiuto.

La cessione di crediti in questione è autorizzata a condizione che essa abbia la forma di sconto di credito tra soggetti privati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 727 del 1974, che vietano la cessione dei crediti spettanti in attuazione di disposizioni comunitarie relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa europea.

Occorre infine richiamare l'attenzione su alcune disposizioni contenute nell'articolo 10, in particolare sui commi da 11 alla fine dell'articolo, con i quali viene istituita e regolata l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. La gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico rivestono infatti carattere di sicuro interesse per il comparto primario, in quanto suscettibili di esplicare riflessi evidenti anche per gli usi agricoli della risorsa acqua.

Il comma 11 – prosegue il relatore – provvede all'istituzione dell'Agenzia, precisandone le finalità, mentre il comma 13 indica nell'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, nella trasparenza e nell'economicità i principi che devono informarne l'attività.

Il comma 14 elenca le funzioni che dovranno essere svolte dall'Agenzia, tra le quali si segnala la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

Il comma 15 prevede che siano trasferite all'Agenzia le funzioni già attribuite in base alle disposizioni vigenti alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che viene soppressa dal comma 26.

Ai sensi del comma 16 l'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, nominati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due dei quali su proposta del Ministro dell'ambiente e uno della conferenza Stato-Regioni.

Lo stesso comma dispone che le designazioni effettuate dal Governo siano previamente sottoposte al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere reso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti dell'Agenzia, scelti tra persone dotate di indiscussa moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

I commi 22 e 23 disciplinano l'organizzazione e le risorse finanziarie dell'Agenzia, mentre i commi 23 e 24 recano la copertura degli oneri.

Il comma 21 prevede che con apposito decreto del Presidente della Repubblica si possa provvedere allo scioglimento dell'Agenzia per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

È stato infine introdotto alla Camera – prosegue il relatore – il comma 26-bis, che prevede la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia, comprendente anche l'eventuale adozione di misure cautelari, nonché l'impossibilità di attribuire incarichi di consulente tecnico d'ufficio a dipendenti dell'Agenzia cessati dal servizio da meno di cinque anni.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) ritiene necessaria la presenza del rappresentante del Governo nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento in titolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide l'esigenza testé sottolineata dalla senatrice Pignedoli, facendo presente che si attiverà per le vie brevi al fine di sollecitare la partecipazione alla seduta di domani del Sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1839) MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio 2010.

Il relatore VALLARDI (*LNP*) consegna agli atti l'emendamento 5.1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), illustrando lo stesso ed evidenziando che tale proposta emendativa è finalizzata a risolvere i nodi problematici di tipo economico-finanziario sollevati nell'ambito della relazione tecnica trasmessa dal Governo alla 5^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(886) PINZGER ed altri. – Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole

(2605) PIGNEDOLI ed altri. – Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone la costituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1839**Art. 5.****5.1**VALLARDI, *Relatore**Sopprimere l'articolo 5.**Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 7.***(Adempimenti tributari e copertura finanziaria)*

1. I titolari delle aziende di cui all'articolo 2 versano all'Agenzia delle entrate la somma forfetaria di 50 euro annui, a titolo di accisa.

2. Dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 3 derivano oneri pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede quanto a 0,4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 0,1 milioni di euro mediante maggiori entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 119

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2367 e connessi

Riunione n. 2

Martedì 28 giugno 2011

Relatore: CAGNIN (LNP)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE n. 2367 E CONNESSI

Plenaria

224^a Seduta

*Presidenza del Presidente
CURSI*

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI informa che le comunicazioni del Governo sul Consiglio trasporti, telecomunicazioni ed energia del 10 giugno 2011, stante l'indisponibilità del rappresentante del Governo, non avranno più luogo nella seduta odierna e verranno svolte nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il provvedimento d'urgenza reca la conversione in legge del cosiddetto decreto sviluppo, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati in prima lettura. Tra i numerosi temi trattati dal provvedimento, il relatore si sofferma su quelli di competenza della 10^a Commissione, a partire dall'articolo 3, riguardante i distretti turistici (in origine il riferimento era quello più complessivo dei distretti turistico-alberghieri); ricorda che tra le priorità del Documento di economia e finanza 2011 rientra, con riferimento al settore del turismo, l'istituzione lungo le coste dei distretti, nominati peraltro «distretti turistico-balneari», attraverso la ridefinizione del demanio marittimo e l'introduzione sistematica di «zone a burocrazia zero»; la Camera dei deputati ha soppresso i commi da 1 a 3, con cui veniva introdotta la disciplina del diritto di superficie sul demanio marittimo, nel caso di stabilimenti balneari. Residuano quindi i distretti turistici, che hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica; migliorare l'efficienza dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che operano in quel settore, anche attraverso un migliore rapporto con le pubbliche amministrazioni. Segnala, quindi, le norme a favore della nautica da diporto anche di grande stazza e gli incentivi alla realizzazione di porti e approdi turistici, razionalizzando il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime. All'articolo 6 vengono introdotte norme in ordine al funzionamento dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), quale canale unico tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali: l'obiettivo è di tutelare la concorrenza assicurando i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Lo svolgimento di tutte le attività di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese – se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale – e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Sempre all'articolo 6, infine, è prevista l'abrogazione di una norma dell'ultimo decreto milleproroghe, in materia di piccoli serbatoi di GPL, per ridurre i nuovi costosi adempimenti. L'articolo 8 reca disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo del regime fiscale di «attrazione europea», previsto dall'articolo 41 del decreto-legge n. 78 del 2010, estendendone l'operatività anche alle attività di direzione e di coordinamento relative all'impresa. Il comma 3 introduce invece nuove norme in materia di amministrazione straordinaria, anche attraverso una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (la cosiddetta legge

Prodi-bis). La finalità della norma è di accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria pendenti incentivando la soddisfazione, totale o parziale, dei creditori attraverso proposte di concordato volte all'assunzione da parte di un soggetto terzo delle attività e delle passività, compreso l'eventuale contenzioso attivo e passivo.

Interviene brevemente la senatrice GRANAIOLA (PD) per sottolineare che, con la soppressione dei commi da 1 a 3 dell'articolo 3, è venuto a cadere ogni riferimento alle concessioni demaniali marittime per i gestori degli stabilimenti balneari. Ricorda come il Senato si sia occupato di tale questione anche in un apposito atto di indirizzo sul quale si è registrata una convergenza tra i principali Gruppi parlamentari. Auspica pertanto che una delegazione delle Commissioni 8^a e 10^a riunite, incontri a Bruxelles il Commissario europeo competente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalle Commissioni stesse, per comporre una vicenda che ha gravi ripercussioni sull'economia dei comuni della fascia costiera.

Il presidente CURSI conferma che sono in corso contatti per consentire l'incontro con il Commissario europeo competente nel senso auspicato dalla senatrice Granaiola.

Non essendovi altri interventi, il seguito dell'esame viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1920) BUBBICO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) POLI BORTONE. – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(2267) VICARI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il presidente CURSI, accogliendo l'istanza avanzata da alcuni senatori, propone che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini

del giorno al disegno di legge n. 1507 e connessi, originariamente fissato per il giorno 30 giugno alle ore 12, sia spostato alle ore 12 di mercoledì 6 luglio 2011.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE COMPETITIVA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE

Il presidente CURSI comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, sono stati acquisiti dei documenti depositati dai soggetti auditi. Avverte che tale documentazione è a disposizione per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che, la seduta della Commissione già prevista per le ore 14,30 di domani, mercoledì 29 giugno, avrà inizio alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**231^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL, il dottor Salvatore Barone, coordinatore dipartimento settori produttivi; in rappresentanza della CISL, la dottoressa Livia Ricciardi, segreteria Mercato del lavoro; in rappresentanza della UIL, il dottor Guglielmo Loy, segretario confederale; in rappresentanza della UGL, la dottoressa Ornella Petillo, segretario confederale, e la dottoressa Antonella Marano, dirigente confederale.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO informa la Commissione che, a partire dalla seduta odierna, si potranno adottare ulteriori forme di pubblicità relative agli atti delle procedure informative. In particolare, potrà essere pubblicato sul sito *internet* della Commissione il materiale eventualmente consegnato, durante la seduta, dai soggetti auditi.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL

Il dottor BARONE illustra il punto di vista della sua Organizzazione sindacale sul delicato tema oggetto dell'indagine. Dà conto in proposito di uno studio redatto dal Dipartimento Settori Produttivi Industria – Agricoltura – Artigianato – Cooperazione della CGIL sull'andamento dell'occupazione nei vari settori e nelle province, nonché sulle causali di CIGS. Deposita pertanto una memoria contenente le proposte dell'organizzazione da lui rappresentata.

La dottoressa RICCIARDI, a nome della CISL, si sofferma sull'andamento del mercato del lavoro in Europa ed in Italia prima della crisi e sugli aspetti di quest'ultima, in termini sia di criticità che di opportunità. Traccia infine un quadro delle principali riforme individuate come necessarie in un fase di superamento della crisi economico-finanziaria.

A nome della UIL, il dottor LOY ricostruisce il panorama occupazionale italiano dal 1997, anno delle prime importanti riforme in chiave moderna del lavoro, fino al 2008, per soffermarsi quindi sulla situazione a partire dal 2009, con i primi, forti segnali di crisi del sistema produttivo. Ritene la fase attuale complessa e delicata, atteso che, in assenza di sviluppo ed aumento della ricchezza prodotta, il tema del lavoro rischia di declinarsi solo sul piano della protezione «passiva», mentre nell'attuale fase economica, che non consentirà spesa pubblica aggiuntiva, occorre operare affinché le imprese siano incoraggiate e stimolate ad assumere. Evidenzia infine l'importanza di estendere lo strumento dell'apprendistato.

In rappresentanza dell'UGL, la dottoressa PETILLO evidenzia i dati per l'occupazione, in leggera ripresa nel 2011, precisando che però essa è ritardata rispetto al ciclo economico. Il dato più allarmante riguarda comunque i lavoratori inattivi, che escono completamente dal mercato del lavoro: si tratta di quelli che l'ISTAT definisce «scoraggiati». Dopo aver sottolineato che i lavoratori a contratto e a termine sono i più esposti

al rischio disoccupazione, si sofferma sulle imprese che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione. Precisa infine che il dato percentuale relativo alla spesa sociale in Italia è allocato all'1,9 per cento della spesa, contro il 5,2 per cento della media europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Fabio Mosca, direttore Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena – Fondazione IRCCS, il professor Eugenio Allegra, Vice Past President della Società italiana di medicina perinatale (SIMP) e professore aggregato di ginecologia e ostetricia dell'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma e il professor Paolo Giliberti, presidente della Società Italiana Neonatologia (SIN).

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di interesse della Commissione, la lettera *d*) dell'articolo 6, comma 2, la quale prevede che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino procedure telematiche per consentire sia il pagamento *on line* delle prestazioni erogate sia la consegna tramite modalità digitali dei referti medici. Inoltre, la Camera ha aggiunto un numero 2-*bis*), il quale dispone una procedura di comunicazione all'azienda sanitaria locale, da parte dei comuni e su richiesta degli interessati, del trasferimento di residenza anagrafica, ai fini dell'aggiornamento del libretto sanitario.

In particolare, i numeri 1) e 2) della suddetta lettera *d*) prevedono che le aziende del Servizio sanitario nazionale adottino, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire sia il pagamento *on line* delle prestazioni erogate sia la consegna, tramite *web*, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Tali procedure devono essere attivate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto. Resta salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al suddetto decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere conformi alle regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale. Il decreto è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il numero *2-bis*) prevede che, in caso di trasferimento di residenza anagrafica (delle persone fisiche), i comuni, su richiesta degli interessati, ne diano comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio sia compresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica; l'obbligo è adempiuto telematicamente o su supporto cartaceo, secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento (da apporre sul libretto esistente), secondo le prescrizioni di cui al summenzionato decreto ministeriale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme di cui al numero *2-bis*) in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del presente decreto-legge intervengono in materia di carta di identità elettronica, da un lato riservando al Ministero dell'interno la responsabilità sul processo di emissione, dall'altro prevedendo l'unificazione, anche progressiva, della stessa carta di identità elettronica con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato. Il successivo comma 4 demanda ad un «atto di indirizzo strategico» del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni della società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione fi-

nanziaria (Sogei), in relazione alle nuove disposizioni in materia di carta d'identità elettronica e di tessera sanitaria.

Segnala, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca; tra questi ultimi enti, come specificato dalla Camera, rientrano anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di diritto pubblico). Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati dall'impresa nel triennio 2008-2010. La disciplina di cui all'articolo 1 assorbe il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, comma che viene quindi soppresso; nell'ambito delle novelle operate dall'articolo 4 al codice dei contratti pubblici (contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere), si prevede (novella di cui al comma 2, lettera *i-bis*), introdotta dalla Camera) che l'offerta migliore sia determinata al netto, tra l'altro, delle spese relative al costo del personale ed alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalla revisione (di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a*) e *b*)) della disciplina su controlli amministrativi concernenti le microimprese, le piccole e le medie imprese, sono esclusi, tra gli altri, i controlli e gli accessi relativi alla tutela della sicurezza sul lavoro nonché quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 giugno scorso.

Il professor MOSCA svolge alcune preliminari considerazioni in merito alla distribuzione dei punti nascita sul territorio nazionale, rilevando come ben 358 strutture presentino un numero di nascite inferiori a mille, soglia al di sotto della quale sussiste un fondato rischio in merito ai profili di sicurezza. Osserva inoltre come la percentuale di parti cesarei rispetto al parto spontaneo tra le diverse Regioni italiane non sia legato a motivazioni di ordine scientifico-sanitario in quanto varia sensibilmente a seconda della tipologia della struttura, poiché tale percentuale si attesta al 34 per cento per le strutture pubbliche, al 61 per cento per le private accreditate e al 75 per cento per le private non accreditate; a ciò si aggiunga come le strutture di ridotte dimensioni ricorrono in modo più spiccato al taglio cesareo rispetto al parto spontaneo. Peraltro i nati a partire dalla trentasettesima settimana da parto cesareo presentano un'alta probabilità di patologie respiratorie.

Con riferimento alla prematurità, la cui incidenza si attesta tra l'8 e il 10 per cento dei nati entro la trentasettesima settimana, in base alla letteratura scientifica nazionale la mortalità entro l'anno di vita si attesta al 3,6 per mille, dato da ritenersi eccellente ancorché a macchia di leopardo tra il Nord il Centro e il Sud d'Italia. A tale riguardo sottolinea l'esigenza di una adeguata preparazione e competenza per la gestione delle gravidanze a rischio nell'ambito di centri specializzati, in quanto i primi minuti di vita possono risultare fatali per il neonato prematuro. Occorre in particolare una corretta gestione delle complicanze acute nella degenza, la dotazione di chirurgie pediatriche appropriate, un adeguato monitoraggio dell'*outcome* in termini motori e comportamentali, non soltanto per migliorare la capacità di sopravvivenza ma anche per favorire migliori condizioni di vita. In tal senso, ribadisce l'esigenza di potenziare l'assistenza in sala parto, attraverso la dotazione di idonee attrezzature nonché di una più efficiente organizzazione ostetrico-neonatologica, anche alla luce delle indicazioni di cui all'accordo Stato-Regioni sulla razionalizzazione dei punti nascita del 16 dicembre 2010.

In base alla letteratura scientifica è necessario dedicare centri di eccellenza al neonato critico, unitamente al miglioramento strutturale e organizzativo delle terapie intensive neonatali, anche mediante il potenziamento dell'assistenza infermieristica e del connesso corso di laurea specialistico. Dopo aver sottolineato l'inadeguatezza del trasporto neonatale, si sofferma sull'importanza dei servizi *follow up* ai fini di un attento monitoraggio sull'evoluzione dei nati prematuri; pone altresì l'accento sull'esigenza di valorizzare la formazione, l'aggiornamento e la ricerca, esprimendo un giudizio fortemente critico sulle ventilate ipotesi di riduzione degli anni di specializzazione in pediatria.

Il professor ALLEGRA, dopo aver sottolineato come l'Italia si attesti ai primi posti per il numero di parti cesarei praticati, con una percentuale pari al 38 per cento in Europa, laddove l'indicazione raccomandata dall'OMS non supera la quota del 15 per cento, si sofferma sull'incidenza del cesareo d'elezione dopo un pregresso taglio cesareo ovvero un inter-

vento chirurgico in zona uterina. Tale situazione sconta l'eccessivo ricorso al parto chirurgico negli anni passati, ancorché si sia assistito ad un progressivo miglioramento per l'assistenza dedicata al neonato. A suo giudizio occorre una azione politica incisiva, volta a promuovere interventi di sanità pubblica per il recupero dell'appropriatezza e della buona pratica clinica. Sottolinea infine come l'eccessivo ricorso al taglio cesareo sia legato in larga misura all'incremento del contenzioso medico-legale, nell'erroneo presupposto che tale modalità possa ritenersi meno rischiosa di quella spontanea: dato assolutamente inesatto in quanto sconta i rischi tipici dell'intervento chirurgico.

Il professor GILIBERTI, dopo aver segnalato come il tasso di natalità si attesti a 1,33 figli per donne in età fertile, sottolinea preliminarmente l'esigenza di individuare programmi atti a garantire la sicurezza del percorso nascita. A tale riguardo, nel rilevare gli ottimi risultati raggiunti a livello internazionale in merito agli indicatori di mortalità materno, neonatale ed infantile, ritiene tuttavia inaccettabili vistose disomogeneità tra le strutture distribuite su territorio nazionale. In particolare il 65 per cento dei punti nascita presenta un numero di nati inferiori a mille, nell'ambito dei quali solo il 35 per cento delle strutture risulta adeguato a fronteggiare emergenze neonatologiche. Il dato più allarmante riguarda le strutture che presentano un numero inferiore a 500 nati all'anno, pari al 28 per cento sul totale, di cui la maggior parte risulta concentrata nel Sud Italia. In questo quadro, l'accordo Stato-Regioni volto alla razionalizzazione dei percorsi nascita inferiori a mille neonati all'anno entro tre anni, pur apparendo ambizioso, pone alla base un modello a rete, articolato in centri *hub* e strutture *spoke* in base alle esigenze territoriali.

Oltre al dato strutturale, occorre inoltre garantire l'organico medico-infermieristico idoneo per assicurare l'efficienza del sistema nonché dedicare attenzione ai profili riguardanti la qualità e la sicurezza dei servizi così come percepiti dagli utenti. A tale scopo è stato istituito un Gruppo multidisciplinare nell'ambito del progetto di certificazione dei punti nascita volto alla definizione degli *standards* degli elementi misurabili e delle modalità di valutazione, ai fini di un monitoraggio costante dell'attività, anche mediante visite «*on site*». In tale contesto le società scientifiche si porranno quali garanti di tali certificazioni.

Con riferimento al taglio cesareo, dà conto di alcuni dati aggregati a livello nazionale e regionale, rendendo noto come, a fronte della percentuale nazionale pari al 39 per cento, la regione Campania presenti un dato preoccupante pari al 69 per cento distribuito nell'ambito di strutture al di sotto di 500 neonati all'anno.

Conclude quindi sottolineando l'importanza di realizzare centri *hub* con dimensioni superiori ai mille nati annui, posto che solo attraverso le conoscenze di pratica clinica possono conseguirsi sensibili risultati di miglioramento dei percorsi legati alla nascita.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ritiene che l'iniziativa del gruppo multidisciplinare relativo alla certificazione dei punti nascita – cui ha fatto cenno il professor Giliberti – sia lodevole; a tal fine, potrebbe essere utile acquisire maggiori elementi conoscitivi sul lavoro svolto da tale organismo e sui problemi che si è trovato ad affrontare. Del resto, si ravvisa la necessità anche di una migliore informazione verso le donne non solo sulle modalità di parto ma anche sulle strutture esistenti poiché attualmente si riscontra una carenza di conoscenza mirata.

Coglie infine l'occasione per chiedere ai soggetti auditi una valutazione su come migliorare la diffusione della anestesia epidurale e su come superare le difficoltà organizzative che impediscono l'accorpamento dei punti nascita attraverso un sistema a rete.

Ad avviso del senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) emerge con forza l'esigenza di una certificazione da parte delle società scientifiche non solo delle strutture ma anche degli stessi dirigenti che sono posti al vertice delle stesse strutture. Inoltre, ritiene che un sistema sanitario così fortemente regionalizzato talvolta mette a repentaglio l'uniforme applicazione delle migliori pratiche.

Il PRESIDENTE, nell'evidenziare la rilevanza del dato relativo all'alto sviluppo dello stress respiratorio del neonato dopo le gravidanze a termine, sollecita i soggetti auditi a fornire maggiori ragguagli sui parti operativi vaginali, cioè i cosiddetti parti strumentali. Inoltre, occorrerebbe sapere se esiste un osservatorio nazionale per il monitoraggio del trasporto neonatale, mentre si dichiara d'accordo nel richiedere un maggior grado di autorevolezza delle società scientifiche nell'accreditamento dei professionisti.

Il professor MOSCA, dopo aver fornito ulteriori chiarimenti in merito al rischio respiratorio che colpisce i neonati, sottolinea l'importanza dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2010, accordo che va però applicato. A tale riguardo, le società scientifiche potrebbero essere disponibili a fornire un utile contributo per fotografare la realtà esistente: in tal modo, il mondo della politica e quello tecnico-scientifico possono collaborare efficacemente per delineare criteri di valutazione che poi potranno essere concretamente seguiti. Peraltro, tale iniziativa aiuterebbe ad un miglioramento complessivo della conoscenza che appare indispensabile anche su altri aspetti in precedenza richiamati, quali il monitoraggio dei nati prematuri e la diffusione della anestesia epidurale.

Il professor ALLEGRA rileva come i parti operativi vaginali siano poco considerati, sia per problemi organizzativi delle strutture sia soprattutto per una carenza di formazione del personale sanitario. Poiché tale modalità di parto può aumentare il livello di rischio, spesso si preferisce il taglio cesareo che, come detto, può determinare altri tipi di compli-

canze. Concorda poi sulla esigenza di diffondere la partoanalgesia e di migliorare l'informazione verso la donna.

Secondo il professor GILIBERTI l'accordo Stato-Regioni più volte richiamato costituisce una pietra miliare da cui partire per mettere a punto quel percorso prospettato dal professor Mosca, soprattutto per quanto riguarda la certificazione delle strutture. Ritiene invece che la certificazione degli operatori, suggerita dal senatore Gustavino, sia interessante ma difficilmente attuabile a breve termine.

Rileva poi come l'esistenza di un modello biologico unico imponga un miglior *follow up* dei neonati pretermine, anche attraverso una formazione più curata, indispensabile per creare degli specialisti in neonatologia, branca che, a suo avviso, non può essere del tutto assimilata alla pediatria.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) fa presente ai soggetti auditi che alcune delle questioni emerse in merito alla certificazione delle strutture e degli specialisti sono affrontate dal disegno di legge n. 2296, recante disposizioni per l'accreditamento professionale di eccellenza.

La senatrice BASSOLI(*PD*), alla luce delle considerazioni apprese durante le audizioni, sottolinea che gli aspetti relativi alla formazione del personale sanitario e al coinvolgimento delle società scientifiche dovrebbero essere portati a conoscenza della Commissione istruzione.

Il PRESIDENTE, nel concordare con la richiesta avanzata dalla senatrice Bassoli, si riserva di informare il Presidente della Commissione istruzione e il Ministro della salute dagli aspetti legati alla formazione, che potranno essere ripresi nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Avverte quindi che la documentazione fornita dal professor Mosca e dal professor Giliberti sarà disponibile per la pubblica consultazione presso il sito *web* della Commissione sanità.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CROCE ROSSA ITALIANA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RAPPORTI CONTRATTUALI NELL'AMBITO SANITARIO DEL SOCCORSO E ALLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALMENTE SVOLTE

Il PRESIDENTE avverte che, in merito alla procedura informativa in titolo, il Presidente del Senato ha allo stato autorizzato la consulenza della dottoressa Cinthia Pinotti.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 28 giugno 2011

Plenaria**272^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Zaccagni, presidente di APNEA Pantelleria e fondatore del Comitato No trivella day, la dottoressa Domenica Panzarella, fondatrice del Comitato No trivella day, e il dottor Alessandro Gianni, direttore delle Campagne Greenpeace Italia.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione di rappresentanti di Greenpeace e del Comitato No trivella day

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 giugno 2010.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione di rappresentanti di Greenpeace e del Comitato No trivella day.

La dottoressa PANZARELLA espone le motivazioni che sono state alla base della nascita del movimento contro le trivellazioni al largo di Pantelleria, ricordando le caratteristiche dell'isola e dell'ambiente marino circostante, le necessità dello sviluppo turistico e le preoccupazioni degli abitanti che vedono nella compromissione dell'equilibrio ambientale un concreto pericolo per la vita sull'isola. Fa presente il rilievo della manifestazione svoltasi nell'agosto del 2010, con la partecipazione di esponenti politici, del mondo della cultura e dello spettacolo nonché il Convegno a Pantelleria del 18 e 19 giugno scorsi, avente come tema la biodiversità marina e i pericoli derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, dalle piattaforme e dalla pesca illegale. Ricorda in proposito gli interventi dei rappresentanti dell'ISPRA, dell'ARPA e dello stesso presidente D'Alì. Dopo essersi soffermata sulle caratteristiche morfologiche del Canale di Sicilia e sui rilievi che esso ha per la vita nel Mediterraneo, sottolinea come esso rappresenti una delle zone di massima attenzione per le sue peculiarità biologiche marine. Ai fini della sua tutela evidenzia l'importanza dell'applicazione della Convenzione di Barcellona, ratificata dall'Italia e sottoscritta da numerosi Paesi del Mediterraneo. Auspica che Pantelleria possa diventare sede di un centro di studi sulla biodiversità. Dopo aver rilevato l'esiguità delle *royalties* previste dall'Italia rispetto a quelle pretese da altri Paesi, nonché i bassi oneri di concessione richiesti alle società *offshore*, tutte condizioni che favoriscono le richieste di coltivazione nel mar Mediterraneo, riferisce che il movimento No Trivella day chiede al Governo di bloccare le concessioni *in itinere*, di disporre di una più efficace pubblicazione di richieste di concessioni, di non concedere ulteriori proroghe alle concessioni in essere, di istituire un raccordo fra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e di attuare procedure per la tutela del territorio, attivando gli studi propedeutici da parte degli organi preposti quali ISPRA ed ARPA, anche al fine di istituire un'area marina protetta che oltre il mare circostante Pantelleria si protenda verso il Banco Pantelleria e gli altri banchi attigui del Canale.

Il dottor ZACCAGNI dà quindi lettura della «Carta salata», documento scaturito dal convegno, ricordato dalla dottoressa Panzarella, tenutosi a Pantelleria nel giugno scorso e finalizzato alla tutela dell'ambiente marino.

Il dottor GIANNÌ ricorda l'attenzione prestata da Greenpeace al Mediterraneo e in particolare alla questione delle estrazioni petrolifere *offshore* nel Canale di Sicilia. Evidenzia come il Mediterraneo soffra già di una contaminazione di idrocarburi, causata dalla frequenza di traffici di petroliere e altri trasporti. Rileva come, in assenza di interventi di recupero, la localizzazione del petrolio sversato dipenda soprattutto dall'andamento delle correnti, quelle superficiali, ma anche quelle profonde e inter-

medie. Rileva altresì come uno sversamento nel Canale di Sicilia potrebbe avere conseguenze particolari: il petrolio rilasciato vicino al fondale rischierebbe di inquinare le acque intermedie, con deriva verso il Tirreno meridionale, mentre il petrolio, eventualmente giunto in superficie, tenderebbe ad andare verso Levante. Ricorda i rischi per la salute umana della contaminazione dell'ambiente da petrolio attraverso la rete alimentare, rischi legati soprattutto all'immissione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Espone i risultati di una ricognizione condotta da Greenpeace sui banchi del Canale di Sicilia, che ha evidenziato la ricchezza e la diversità della fauna e della flora marine, nonché l'importanza dei siti destinati alla deposizione delle uova e all'accrescimento dei soggetti giovani per numerose ed importanti specie. Illustra poi le misure che ritiene necessarie al fine di attuare una efficace tutela del Canale, distinguendo tra azioni da intraprendere a livello locale, nazionale e internazionale. Rammenta, pertanto, la necessità che le comunità locali indirizzino il loro sviluppo secondo nuove modalità aventi un minore impatto sulle risorse marine e chiede che a livello nazionale si dia effettiva applicazione alla legge n. 61 del 2006 in materia di zone di protezione ecologica. Ricorda, inoltre, l'importanza della individuazione di zone di pesca comunitarie protette al di là delle acque territoriali, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1967/2006. Manifesta la contrarietà del movimento che rappresenta alle *royalties* per le operazioni di esplorazione *offshore* considerate eccessivamente basse e al regime fiscale di favore previsto per tali attività. Per quanto concerne le iniziative da introdurre in ambito internazionale, sottolinea l'importanza della ratifica dei Protocolli legati alla Convenzione di Barcellona, in particolare l'*Offshore Protocol*, il Protocollo sulla Gestione integrata della fascia costiera (*ICZM Protocol*) e auspica che l'Italia sostenga il percorso finalizzato alla creazione di una rete di riserve marine nell'ambito del Protocollo sulle aree protette (*SPAMI Protocol*).

Il senatore FERRANTE (PD) osserva che il caso, di recente segnalato da Legambiente e da altre associazioni ambientaliste del decreto VIA del Ministero dell'ambiente favorevole ad una perforazione presso le isole Tremiti, dimostra che non ha senso autorizzare singole perforazioni senza affrontare la questione generale dell'impatto complessivo sull'ecosistema delle attività di coltivazione ed estrazione di idrocarburi.

Il dottor GIANNÌ ribadisce la necessità di un impegno concreto ed efficace a tutela del Mediterraneo.

La dottoressa PANZARELLA fa presente che le domande di concessione per perforazioni petrolifere dovrebbero essere pubblicizzate in maniera più evidente e rileva l'illegittimità di talune proroghe di concessioni recentemente disposte.

Il presidente D'ALÌ ricorda che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere alla 10^a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1507, 1920, 1998 e 2267, in tema di *royalties* per la coltivazione di idrocarburi, ed evidenzia la necessità di attivare quanto prima l'area marina protetta di Pantelleria.

Ringrazia quindi i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2526) MASCITELLI ed altri. – Norme in materia di benefici in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore NESSA (*PdL*), illustra il disegno di legge in esame evidenziando come esso sia volto a disporre l'elargizione di provvidenze a favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terremoto che ha colpito L'Aquila il 6 aprile 2009.

In particolare, l'articolo 1, comma 1 assegna al Presidente della Regione Abruzzo, in quanto Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26), la somma di 150.000.000 euro per l'anno 2011 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e di coloro che abbiano riportato durante il sisma lesioni gravi o gravissime.

Ricorda in proposito che il decreto legge n. 195 del 2009, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, all'articolo 1 aveva disciplinato le modalità di subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni del Commissario delegato – Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle attività di ricostruzione, con decorrenza 1° febbraio 2010, escludendo dalle sue competenze gli interventi previsti per il completamento del progetto C.A.S.E. (complessi antisismici sostenibili ecocompatibili), dei MAP (moduli abitativi provvisori) e MUSP (moduli ad uso scolastico provvisori).

Il comma 2 del disegno di legge in esame attribuisce ai sindaci, d'intesa con il Commissario delegato, il compito di individuare i destinatari degli interventi previsti – cioè i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime – e di determinare l'importo della somma spettante ad ognuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma non inferiore a 200.000 euro, determinata tenuto conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) della famiglia. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, una somma determinata proporzionalmente alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto anche dell'ISEE della famiglia, come previsto dalla normativa vigente.

Il comma 3 determina l'ordine in base al quale assegnare le elargizioni spettanti ai familiari, e cioè: al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico; ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; ai genitori; ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e al convivente *more uxorio*.

Il comma 4 specifica che i provvedimenti di elargizione sono adottati dal Commissario delegato in conformità all'atto del sindaco del comune di residenza del beneficiario, e il comma 5 dispone che tali elargizioni siano esenti da ogni imposta o tassa e siano assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 2, relativo alla copertura finanziaria, dispone che la somma di 150 milioni di euro per il 2011 destinati alle finalità della legge siano assegnati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il periodo di programmazione 2007-2013), a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato nel 2009 proprio con l'istituzione di tale Fondo.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), intervenendo in via incidentale, ravvisa l'opportunità – poiché la determinazione della somma da attribuire ai familiari di ciascuna vittima è determinata tenuto conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – di precisare l'anno di riferimento, in considerazione della possibile variazione della condizione economica nel tempo. Ritiene poi necessario indicare un criterio certo ai fini della identificazione del convivente *more uxorio*, che viene individuato quale destinatario delle elargizioni, in mancanza di un riferimento giuridico certo.

Il presidente D'ALÌ, nel rinviare la discussione generale ad altra seduta, propone, intanto, di fissare al 15 luglio 2011 alle ore 13 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore ALICATA (*PdL*) illustra il provvedimento in esame sottolineando, innanzitutto, come esso contenga, una serie di disposizioni finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia, anche in linea con quanto previsto dal Programma Nazionale di Riforma (PNR), allegato al Documento di economia e finanze, nel quale sono state anticipate alcune delle misure di seguito illustrate.

Avverte che darà conto delle principali innovazioni introdotte dal decreto-legge per le parti di competenza della 13^a Commissione.

Ricorda che all'articolo 3, i commi da 1 a 3 – che introducevano un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere – sono stati abrogati nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati.

I commi da 4 a 6 riguardano i Distretti turistici. Il comma 4 prevede la possibilità di istituire nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici, con i seguenti obiettivi: riqualificazione e rilancio dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale; sviluppo delle aree e dei settori del Distretto; miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi; assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano, con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 5, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni; la delimitazione di fonte regionale è però effettuata di intesa con i Comuni interessati e, a seguito dell'emendamento che il Governo ha presentato in Assemblea alla Camera, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 contiene disposizioni relative alla nautica da diporto per scopi commerciali e alla realizzazione di pontili galleggianti, che modificano il Codice della nautica da diporto.

Il comma 8 dell'articolo 3, modificato dalla Camera, contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate.

L'articolo 4, al comma 16, modificato dalla Camera, interviene su alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), al fine, in primo luogo, di riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale, sottraendo al meccanismo dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (che prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il Ministero per i beni e le attività culturali) un'ampia quantità di immobili statali o di enti pubblici non economici realizzati subito dopo la seconda guerra mondiale e quasi sempre privi di effettivo interesse culturale. In secondo luogo, semplifica il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, attraverso la modifica dell'articolo 146 del Codice. A seguito di modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono stati inseriti gli enti parco tra gli enti cui la regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria. Inoltre il compito di comunicare agli interessati il preavviso di provvedimento negativo spetta al soprintendente e non più all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; è stata stabilita l'efficacia immediata dell'autorizzazione e, infine, l'applicabilità dell'articolo 146 anche alle attività minerarie di ricerca ed estrazione che la normativa vigente sottopone, invece, ad una procedura ad *hoc* nel vigente comma 15 dello stesso articolo 146.

Quanto poi all'articolo 5, esso, alla lettera a) del comma 2, dal n. 1 al n. 7, apporta modifiche al permesso di costruire disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le modifiche sono per lo più finalizzate a semplificare l'*iter* procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, attraverso la sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo, tra le maggiori novità, l'introduzione del silenzio assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio rifiuto, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il che conseguentemente comporta anche una revisione dei termini procedurali. Si prevede, infatti, un termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di 90 giorni per i centri urbani con meno di 100 mila abitanti e di 150 giorni per i comuni con oltre 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi, sempreché l'amministrazione non richieda delle integrazioni documentali.

Rammenta che durante l'esame alla Camera, sono state introdotte disposizioni per la maggiore informatizzazione dello sportello unico per l'edilizia e soppresse le disposizioni riguardanti l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire.

Al n. 5), lettera a), vengono considerati non parzialmente difformi dal titolo abilitativo edilizio le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o su-

perficie coperta fino al due per cento delle misure progettuali per singola unità immobiliare.

L'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), reca alcune modifiche alla disciplina della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che viene estesa anche alla DIA in edilizia, ad esclusione della DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire, precisando quindi in modo definitivo la sostituzione della DIA con la SCIA anche in edilizia, con la citata esclusione. Le disposizioni sulla SCIA in edilizia si interpretano nel senso che non sostituiscono le leggi regionali che hanno ampliato l'ambito applicativo della DIA alternativa al permesso di costruire (la cosiddetta super-Dia). La SCIA non sostituisce altresì le autorizzazioni o i nulla osta che devono comunque essere rilasciati in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Il comma 3 dell'articolo 5, al fine di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, prevede, con una novella all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, che debbano essere resi pubblici, attraverso la trascrizione, i contratti che trasferiscono i diritti edificatori, sostanzialmente dando copertura legislativa alla perequazione urbanistica.

Il comma 3-bis, introducendo i commi aggiuntivi 49-bis e 49-ter all'articolo 31 della legge n. 449 del 1998 (finanziaria 1999) reca disposizioni sulla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle singole pertinenze e dei relativi canoni di locazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

I commi da 4 a 7 recano norme di semplificazione rispettivamente in materia di: assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza nei contratti di compravendita; autocertificazione acustica; pubblicazione degli elaborati tecnici, allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nei siti informatici delle amministrazioni comunali.

Segnala che il nuovo comma 4-bis, inserito dalla Camera, dispone l'abrogazione del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali al fine di agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili.

Il comma 8 introduce, con una novella alla legge urbanistica n. 1150 del 1942, l'esclusione dalla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) e dalla verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi di piani urbanistici già stati sottoposti a VAS alle seguenti condizioni: lo strumento attuativo non comporti variante allo strumento sovraordinato; lo strumento sovraordinato in sede di VAS abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui, invece, lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità vengono limitate solo agli aspetti che non sono stati oggetto di VAS sui piani sovraordinati.

Il nuovo comma 8-*bis* contiene modalità di intervento in presenza di piani particolareggiati attuativi decaduti.

Il comma 9 prevede che le regioni approvino, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate anche attraverso interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; la delocalizzazione delle relative volumetrie in aree diverse; il cambio di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il comma 10 esclude dagli interventi di riqualificazione gli immobili abusivi o situati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, ma vengono invece inclusi quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.

Il comma 11 reca una norma transitoria (decorsi i 60 giorni previsti dal comma 9 dall'entrata in vigore del decreto-legge e sino all'entrata in vigore della normativa regionale) che prevede l'applicazione – agli interventi di cui al comma 9 precedentemente citati – dell'articolo 14 del testo unico dell'edilizia relativo al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Il comma 12 estende l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi precedenti anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il comma 13 reca una norma transitoria per le regioni a statuto ordinario (decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino all'entrata in vigore della normativa regionale), in base alla quale, oltre a quanto previsto nei commi precedenti: è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche per il mutamento delle destinazioni d'uso tra loro compatibili o complementari; i piani attuativi comunque denominati, compatibili con lo strumento urbanistico generale, sono approvati dalla giunta comunale.

Il comma 14 prevede che, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le disposizioni contenute nel comma 9 saranno immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale ai sensi della lettera a) del comma 9 – applicabile fino all'approvazione delle leggi regionali – è realizzata: nel limite massimo del 20 per cento del volume dell'edificio

se destinato ad uso residenziale; nel limite massimo del 10 per cento della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.

L'articolo 10, ai commi da 11 a 27, provvede a istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acque alla quale sono trasferite le funzioni già attribuite alla Co.N.Vi.R.I. (Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche), che viene pertanto soppressa. Le funzioni riprendono quelle attribuite dalle leggi vigenti (in particolare dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006) alla Co.N.Vi.R.I, ma si introducono alcune innovazioni laddove si prevede: l'attribuzione di un potere di vigilanza sulle modalità di erogazione del servizio anche attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative; la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo nel caso di mancata adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità competenti; l'indirizzo e controllo degli affidamenti e delle regole per la redazione del piano d'ambito nonché con riferimento alla definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, all'approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti e alla formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione. In proposito, si ricorda che il referendum popolare, tenutosi il 12 e il 13 giugno, si è pronunciato per l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

I commi da 16 a 20 dell'articolo 10 disciplinano la composizione dell'Agenzia, i commi 22 e 23 disciplinano l'organizzazione e le risorse, il comma 21 regola lo scioglimento, mentre i commi 24 e 25 recano la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia.

Sottolinea come le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati vedano l'introduzione di un comma *26-bis* che prevede la giurisdizione esclusiva inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia.

Il comma 28 dell'articolo 10, infine, reca una norma di interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo *23-bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo abrogato per effetto del referendum del 12-13 giugno 2011), al fine di chiarire che dal 26 settembre 2009 è da considerarsi cessato il regime transitorio per la determinazione delle tariffe del servizio idrico di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 1995.

Il presidente D'ALÌ rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAZZUCONI (PD) fa presente che da notizie di stampa si è appreso che è in corso un'inchiesta giudiziaria sulla bonifica del sito di Pioltello-Rodano, che coinvolgerebbe lo stesso Commissario straordinario per la bonifica del sito, e preannuncia una interrogazione finalizzata a chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puntuali ed aggiornate informazioni sui profili ambientali della bonifica medesima.

Il presidente D'ALÌ assicura alla senatrice Mazzuconi che sarà sua cura sollecitare una risposta in tempi rapidi all'interrogazione qualora essa dovesse essere presentata in vista di una risposta in Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 28 giugno 2011

II Comitato

Mafie e sistema economico legale; racket e usura

e

VI Comitato

Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto

Riunione congiunta n. 1

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,45.

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 18

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,35.

Plenaria

82ª Seduta

*Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU*

La seduta inizia alle ore 20,50

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la già annunciata missione a Torino e Genova avrà luogo dal 25 al 27 luglio con inizio a Torino e termine a Genova ed invita a trasmettere le adesioni entro lunedì 4 luglio.

Comunica inoltre che è pervenuta l'autorizzazione alla collaborazione a tempo parziale del dottor Marco Maria Alma, già collaboratore a tempo pieno.

Audizione del dottor Edoardo Fazzioli, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di vice Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *pro tempore*

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Edoardo Fazzioli, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di vice Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *pro tempore*, ponendo alcuni quesiti all'audito.

Il dottor FAZZIOLI risponde ai quesiti posti dal Presidente.

Pongono domande il senatore LI GOTTI, l'onorevole GARAVINI, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole TASSONE, il senatore GARRAFFA e l'onorevole NAPOLI.

Risponde con separati interventi il dottor FAZZIOLI, con due passaggi in seduta segreta.

Dopo che il Presidente PISANU ha dichiarato conclusa l'audizione del dottor Fazzioli, ha la parola il senatore LAURO per chiedere che venga accertato se dai provvedimenti di irrogazione del 41-*bis* recanti la firma del dottor Fazzioli risulti indicata la delega conferita dal Ministro di grazia e giustizia.

Audizione del dottor Andrea Calabria, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di vice Direttore dell'Ufficio detenuti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *pro tempore*

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dottor Andrea Calabria, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di vice Direttore dell'Ufficio detenuti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *pro tempore* e pone alcuni quesiti all'audito.

Il dottor CALABRIA risponde ai quesiti posti.

Pongono domande i senatori LI GOTTI e SALTAMARTINI, gli onorevoli GARAVINI e TASSONE, il senatore LAURO e l'onorevole MARCHI.

Il dottor CALABRIA risponde con separati interventi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Il PRESIDENTE informa che il secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta relativo all'esame di proposte del Comitato Regime degli atti non è stato trattato.

I lavori terminano alle ore 23,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 28 giugno 2011

Presidenza del Vice Presidente
Ivano STRIZZOLO

La seduta inizia alle ore 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione di rappresentanti della Guardia costiera

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Capitano di Vascello Pietro VELLA, *Assistente del Comandante Generale del Corpo della Capitaneria di porto*, e il Capitano di Vascello Leopoldo MANNA, *Comandante Capo della Centrale operativa del Comando Generale delle Capitanerie di porto*, svolgono ampi e dettagliati interventi.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (DP) e il presidente Ivano STRIZZOLO.

Il Capitano di Vascello Pietro VELLA, *Assistente del Comandante Generale del Corpo della Capitaneria di porto*, ed il Capitano di Vascello, Leopoldo MANNA, *Comandante Capo della Centrale operativa del Co-*

mando Generale delle Capitanerie di porto, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia i Capitani di Vascello Pietro Vella e Leopoldo Manna e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.

Presidenza del Vice Presidente

Ivano STRIZZOLO

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte dal Comitato a Crotone (18 febbraio 2011), Gradisca D'Isonzo (11 marzo 2011) e Lampedusa (22 marzo 2011)

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, deposita le relazioni sulle missioni svolte da delegazioni del Comitato a Crotone (18 febbraio 2011), Gradisca D'Isonzo (11 marzo 2011) e Lampedusa (22 marzo 2011) (vedi *allegati*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle ore 13,05.

ALLEGATO 1

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A CROTONE
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO
(18 febbraio 2011)**

Venerdì 18 febbraio 2011 una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, sull'attività di Euro-pol e in materia d'immigrazione si è recata – conformemente a quanto deliberato in precedenza dall'Ufficio di Presidenza del Comitato – in missione a Crotona, per visitare il centro di accoglienza CdA – CARA sito in S. Anna di Isola Capo Rizzuto, messo a disposizione in seguito all'emergenza causata dai recenti e massicci sbarchi di immigrati dal nord Africa e per incontrare i rappresentanti delle Istituzioni e delle Amministrazioni locali e gli operatori delle associazioni attive nel settore dell'assistenza agli immigrati.

La delegazione, costituita dal Presidente Margherita Boniver, dal Segretario Ida D'Ippolito Vitale, dal senatore Massimo Livi Bacci (PD), dal senatore Piergiorgio Stiffoni (LNP), dal deputato Vincenzo Taddei (PdL), è stata accolta dal Prefetto Vincenzo Panico e dal Questore Giuseppe Gammino.

Il centro di accoglienza, ubicato ad Isola di Capo Rizzuto, è il più grande d'Europa ed è gestito dall'associazione di volontariato Misericordie, coadiuvata da altre organizzazioni quali la Caritas e le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani). La struttura offre un alloggio all'immigrato, provvede alla sua identificazione con la collaborazione delle forze di polizia, assicura il servizio sanitario e la fornitura di vestiario, prodotti per l'igiene personale, lenzuola e coperte, oltre alla distribuzione di pranzo e cena, in orari prestabiliti e dietro esibizione di tessera identificativa. Su tale tessera vengono accreditati quotidianamente 3,50 euro utilizzabili esclusivamente presso il *corner shop* all'interno del Centro.

All'immigrato è consentito uscire dal Centro tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 e, in caso di allontanamento non autorizzato dalla Prefettura, cessano le condizioni di accoglienza. Il Centro fornisce, inoltre, servizio di lavanderia, barberia, postale, fax, interpretariato, navetta, assistenza sociale, legale e psicologica. Attività di intrattenimento di carattere sportivo, ludico e ricreativo sono organizzati all'interno del Centro, oltre a corsi di lingua italiana e laboratori riservati esclusivamente alle donne per attività di alfabetizzazione, istruzione, cucito, ricamo, disegno e pittura. Sono stati previsti spazi dedicati alla preghiera, una ludoteca per i bambini, seguiti da operatrici specializzate. Inoltre ogni immigrato può utilizzare un servizio di bus navetta fino a Crotona, particolarmente utile vista l'ubicazione decentrata delle strutture di accoglienza.

Dopo la visita al CdA ed al CARA (il CIE è in fase di ristrutturazione, pertanto non operativo) la delegazione, presso i locali della Prefettura, ha incontrato il Prefetto Vincenzo Panico, la Vicepresidente della Regione Calabria Antonella Stasi, il Questore Giuseppe Gammino, il Tenente Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri Luigi Di Santo, il Tenente Colonnello del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Teodosio Marmo, i Sindaci dei Comuni di Crotona Peppino Vallone e di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole, il Consigliere della Provincia di Crotona Giuseppe Frandina, il Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Francesca Buccino, il deputato calabrese PdL Giovanni Dima.

Ai parlamentari sono stati rappresentati i problemi conseguenti alla massiccia presenza di sbarchi di immigrati su di un ridotto territorio, ospitati in una struttura progettata per una capienza di 1200 unità, contro una attuale presenza di 1500 unità, che rischia il collasso. Sono state espresse aspettative nei confronti del Governo centrale in merito ad un programma ed un progetto politico di base in materia di immigrazione, a supporto di un territorio che sta sopportando il peso di una eccezionale emergenza umanitaria con conseguenza di ordine sociale: prostituzione, piccoli episodi di microcriminalità. La nazionalità dei presenti nel centro è prevalentemente costituita da quella tunisina (45%), seguita da quella afghana (18%). Sono registrate anche presenze di nazionalità pakistana (14%), irachena (8%), turca (4%).

Terminato l'incontro con i rappresentanti delle istituzioni, si è svolta una tavola rotonda con rappresentanti delle associazioni operative nell'assistenza agli immigrati.

In particolare con il Governatore delle Misericordie d'Italia di Isola Capo Rizzuto Leonardo Sacco, il Commissario Antonio Greco, della Croce Rossa Italiana, con il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) Andrea De Bonis, con il rappresentante dell'Organizzazione Internazionale Migrazioni (OIM) Alessia Pignolo, con Don Giuseppe Noce, della Caritas diocesana, con il Presidente di Agorà Kroton Pino De Lucia Lumeno.

La missione si è conclusa con una conferenza stampa con gli organi di informazione locali.

La delegazione parlamentare ha espresso apprezzamento e soddisfazione per il modo in cui tale emergenza viene gestita, con la consapevolezza della necessità di prepararsi a nuove emergenze.

ALLEGATO 2

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A GRADISCA
D'ISONZO (GO) DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO
(11 MARZO 2011)**

Conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, venerdì 11 marzo 2011 una delegazione del Comitato composta dal Vice Presidente Ivano Strizzolo (PD), dal Segretario Ida D'Ippolito Vitale (PdL), dal senatore Carlo Pegorer (PD), dal senatore Piergiorgio Stiffoni (LNP), si è recata in missione a Gradisca d'Isonzo (Gorizia), per visitare il Centro di identificazione ed espulsione (CIE) e il Centro di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) degli immigrati ivi assegnati, e svolgere alcuni incontri nella materia di competenza del Comitato, in seguito al recente clima di tensione ed ai conseguenti incendi, atti di vandalismo ed insurrezioni verificatisi in tali centri.

Preliminarmente alla visita si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Gorizia con i rappresentanti delle istituzioni locali: il Prefetto di Gorizia, dottoressa Maria Augusta Marrosu, il Questore di Gorizia, Pier Riccardo Piovesana, il Sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, il Sindaco di Gradisca d'Isonzo, Franco Tommasini, il Sindaco di Sagrado, Elisabetta Pian, il Presidente della Provincia di Gorizia, Enrico Gherghetta, il consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, il direttore del servizio polizia locale e sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Rossetto. In un successivo incontro sono stati ascoltati esponenti delle associazioni umanitarie attive sul posto e di diverse sigle di sindacati di polizia.

Durante la tavola rotonda il Prefetto Marrosu ha informato la delegazione circa le condizioni dei centri per immigrati: in particolare il CARA è ora saturo di ospiti, mentre il CIE (nel quale sono in corso lavori per incrementarne la sicurezza), in seguito all'incendio di ventisette stanze, ne dispone di sole due utilizzabili, della capienza di otto unità ciascuna, ma attualmente occupate da cento immigrati.

Il Questore Piovesana ha aggiunto che, nonostante il centro sia stato progettato per ospitare una sola categoria di immigrati, l'attuale popolazione ha precedenti penali ed è trattenuta da provvedimenti amministrativi. Dalla fine del mese di agosto 2010 non si sono più verificate fughe, ma è iniziata un'intensificazione ed un netto peggioramento di comportamenti vandalici che hanno causato danneggiamenti di telecamere, del sistema antincendio della struttura, dei materassi e delle serrature, al fine

di ritardare ed ostacolare l'intervento dei vigili del fuoco, sotto organico per l'*escalation* del fenomeno vandalico.

I recenti sbarchi ed arrivi, conseguenti la crisi nel Mediterraneo, hanno comportato un aggravamento degli episodi di danneggiamento, che già si erano verificati in passato. Coloro che sono stati arrestati per incendio doloso sono stati già processati e condannati per direttissima.

Il Sindaco di Gradisca d'Isonzo ha sottolineato che, nonostante la particolare delicatezza della difficoltosa situazione, si è deciso di non modificare la linea politica, esprimendo, nel contempo, il parere favorevole alla chiusura del centro a causa dei danni di immagine, oltre che materiali, al senso di allarmismo, di disagio ed insicurezza che sta originando nella popolazione locale, che vive di turismo e commercio. Il senso di disagio è comune agli stessi ospiti del centro, gli stessi che hanno contribuito al suo sfascio e danneggiamento, che occorre, però, mettere in condizione di sicurezza insieme agli operatori che vi operano. A tale fine appare opportuno e ragionevole coinvolgere altri Comuni .

Il Presidente della Provincia di Gorizia ha osservato l'opportunità di riformare la politica dell'immigrazione in seguito al fenomeno della globalizzazione e in assenza, ormai, di blocchi contrapposti in politica internazionale e di un ripensamento in merito alla politica protezionista.

Il centro di accoglienza viene percepito dalla popolazione locale come causa di spreco di denaro pubblico (il costo annuo ammonta ad otto milioni di euro), origine di criticità e problemi.

Il consigliere Brandolin auspica che l'attuale situazione di emergenza sia risolta spalmandola sul territorio regionale, anche con l'utilizzazione di caserme militari, come già avvenuto in analoghe, passate circostanze.

I sindacati delle forze dell'ordine hanno evidenziato la necessità di un intervento per organizzare e rafforzare l'insufficiente organico del personale operante nel centro. Inoltre hanno denunciato la totale impermeabilità del centro a monitoraggi di soggetti esterni, sia da parte di organi di informazione, che di associazioni umanitarie e spesso anche di istituzioni locali, con i quali i rapporti sono pressoché inesistenti.

ALLEGATO 3

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A LAMPEDUSA
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO
(22 marzo 2011)**

Martedì 22 marzo 2011 una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, sull'attività di Europol e in materia d'immigrazione, composta dalla Presidente Margherita Boniver, dal Vice Presidente Ivano Strizzolo e dal Senatore Massimo Livi Bacci, si è recata in missione a Lampedusa, per verificare urgentemente sul posto la grave situazione conseguente al sensibile aumento degli sbarchi di migranti sull'isola, successivamente allo scoppio del conflitto libico e ai connessi recenti sviluppi internazionali della crisi.

La situazione che la delegazione ha riscontrato sull'isola è apparsa fin dal primo momento particolarmente drammatica: durante il volo, infatti, subito prima dell'atterraggio a Lampedusa la delegazione ha avuto modo di avvistare una barca carica di migranti che si avvicinava alle coste dell'isola scortata da una motovedetta della Guardia di Finanza. Successivamente il barcone ha sbarcato sul molo commerciale del porto di Lampedusa (appositamente adibito agli sbarchi dei migranti) un carico di circa 60 persone, che hanno raggiunto la folla di migranti già presente sulla banchina e in attesa di trovare una sistemazione adeguata.

La delegazione del Comitato ha inteso manifestare anzitutto la propria solidarietà agli abitanti dell'isola, evidentemente schiacciati dal peso di un'accoglienza eccessiva rispetto alle strutture previste e alle risorse disponibili. La delegazione ha pertanto incontrato, oltre al Prefetto Vicario Diomedes che ha curato l'organizzazione della visita, il Sindaco di Lampedusa, De Rubeis, nonché i rappresentanti delle Forze dell'ordine presenti *in loco* (Questore, Carabinieri, Aeronautica, Guardia di Finanza, Guardia costiera). Nell'ambito della Conferenza stampa finale inoltre sono stati ascoltati rappresentanti della Giunta Comunale e dei cittadini.

In tutti questi incontri, l'aperta e pressante richiesta di aiuti diretta al Governo ha riguardato non tanto il finanziamento di ulteriori strutture per l'accoglienza sull'isola, quanto la predisposizione di un efficace e urgente servizio di trasferimento dei migranti dall'isola in altri luoghi del territorio nazionale, anche in vista dell'imminente stagione turistica. In particolare, lo stato di grave emergenza in cui si trova l'isola, che la delegazione del Comitato ha potuto constatare direttamente, è caratterizzato da alcune evi-

denti criticità, che si stanno acuendo nelle ultime ore fino al limite del tollerabile, non solo per i migranti, ma anche per la popolazione residente.

Tali criticità si possono così riassumere:

Il numero dei migranti presenti sull'isola al 21 marzo ha superato quello della popolazione residente (si parla di 4.760 migranti contro 4.500 residenti circa). La maggior parte di questi si trova sparsa sul territorio dell'isola, considerato che il Centro di accoglienza (che ha una capienza massima di circa 800 persone) non può accoglierli tutti, nonostante il fatto che sia stata ampliata la capienza anche con l'allestimento di un limitato numero di tende. Una parte di questi migranti è stata accolta in strutture decentrate e controllate, temporaneamente adibite allo scopo (come ad esempio i minori e/o i pochi nuclei familiari sbarcati in questi giorni). Un'altra grande parte di essi non trova accoglienza in alcuna struttura (permanente o temporanea) e pertanto pernotta all'addiaccio sul territorio, con preferenza per le aree della zona portuale e l'edificio (coperto) della stazione marittima, che si trova in condizioni comprensibilmente penose. In tutti i casi descritti, non esiste alcuna disponibilità di servizi igienici adeguati o anche soltanto di fortuna.

L'identificazione di migranti, come avviene anche negli altri luoghi di sbarco in Italia, appare particolarmente difficoltosa, in quanto la quasi totalità di essi non è in possesso di documenti di identità, molti di essi anzi dichiarano di essere minorenni per usufruire delle norme di legge più favorevoli che ne impediscono l'espulsione. Più dell'80% di essi è costituito da adulti maschi in un'età molto giovane (per lo più fra i 20 e i 30 anni): non risultano recentemente sbarcati né anziani, né un significativo numero di nuclei familiari, mentre la percentuale delle donne non supera il 20%.

È di tutta evidenza che la stragrande maggioranza dei migranti sbarcati sull'isola nelle ultime settimane è di nazionalità tunisina: molti di questi tuttavia presentano domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, che come tale deve essere vagliata dalle autorità competenti. Ciò li obbliga ai tempi di permanenza necessari oltre che all'identificazione, anche alla successiva valutazione della richiesta di asilo: tempi relativamente lunghi, di cui i migranti non sono evidentemente a conoscenza (si aspettano infatti di essere rilasciati nell'arco di pochi giorni).

È significativo che più del 90% di tali migranti di nazionalità tunisina dichiarino con assoluta certezza di volersi recare in Francia a lavorare, nel più breve tempo possibile; alcuni di loro sembrano anche ignorare il fatto di trovarsi su un'isola di dimensioni molto limitate, ciò che richiede mezzi e risorse per trasferirsi in altro luogo, senza contare i tempi necessari alla loro identificazione e/o riconoscimento dello *status* di richiedente asilo. Per questi motivi, oltre che per le precarie e difficilissime condizioni igienico-sanitarie, la situazione di molti di questi migranti di-

venta particolarmente pericolosa per la convivenza nei centri e nelle aree dove di fatto molti di essi soggiornano, innescando tra di essi diffuso malcontento, proteste generalizzate accompagnate spesso da atti di vandalismo e/o di autolesionismo.

All'arrivo nell'isola, ai migranti vengono distribuite una tessera telefonica, per mettersi in contatto con i familiari, una razione giornaliera di 10 sigarette, una somma giornaliera di 5 euro. All'interno del Centro di accoglienza è in funzione una cucina atta a preparare e distribuire 5000 pasti al giorno. Sull'erogazione di questo servizio di assistenza, molto efficiente, pesa tuttavia l'incognita derivante dal fatto che la permanenza dei migranti sull'isola è allo stato attuale del tutto indeterminata.

Al 21 marzo era appena cominciata l'operazione di evacuazione dei migranti dall'isola a mezzo di aereomobili messi a disposizione dall'aeronautica e dalla Guardia di Finanza. Tuttavia autorità locali e rappresentanti dei cittadini hanno evidenziato come il numero dei trasferimenti di migranti già operati risulti ampiamente inferiore al ritmo giornaliero degli sbarchi (nell'ultima operazione di evacuazione effettuata il rapporto era di 300 trasferimenti contro 1000 persone sbarcati nell'arco della stessa giornata).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 28 giugno 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

indi del Vice Presidente
Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Guglielmo LOY, *segretario confederale della UIL*, Riccardo ZELI-NOTTI, *funzionario del dipartimento delle politiche economiche della CGIL*, Stefano COLOTTO, *responsabile delle riforme istituzionali della CISL*, e Nazzareno MOLLICONE, *segretario confederale dell'UGL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Walter VITALI (*PD*) e Paolo FRANCO (*LNP*) e il deputato Marco CAUSI (*PD*).

Guglielmo LOY, *segretario confederale della UIL*, Riccardo ZELI-NOTTI, *funzionario del dipartimento delle politiche economiche della CGIL* e Nazzareno MOLLICONE, *segretario confederale dell'UGL*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 28 giugno 2011

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione decide che dei lavori odierni venga redatto solo il resoconto sommario.

Esame del programma dell'inchiesta sull'attuazione della normativa in materia di terapia del dolore

Il PRESIDENTE illustra il programma dell'inchiesta in titolo, sottolineando come essa sia volta a verificare l'attuazione della normativa in materia di terapia del dolore, ricorrendo anche all'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione. Saggiunge che le attività di indagine prenderanno le mosse da una istruttoria condotta, con l'ausilio della Polizia Giudiziaria, presso alcuni reparti ospedalieri che appaiono meritevoli di particolare attenzione.

Intervengono, per svolgere alcune considerazioni a supporto e ad integrazione del programma testé illustrato, i senatori SACCOMANNO e D'AMBROSIO LETTIERI.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del *quorum* previsto dall'articolo 11, comma 2 del Regolamento interno, pone quindi ai voti il programma dell'inchiesta in titolo.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,25.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 464 del 16 giugno 2011, seduta n. 81 della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, alla pagina 29, alla fine dell'ultimo periodo, inserire il seguente: *«La Commissione approva successivamente anche la proposta del Presidente relatore di chiedere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.»*

